

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. Nuovo testo C. 3954 Governo (Parere alla II Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	4
---	---

SEDE REFERENTE:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	6
ALLEGATO 1 <i>(Proposte emendative approvate)</i>	38
ALLEGATO 2 <i>(Emendamenti 1.016, 14.10, 24.17 del Relatore e relativi subemendamenti)</i> ...	74
ALLEGATO 3 <i>(Emendamenti 8.22, 9.30, 9.31, 23.017 del Governo e relativi subemendamenti)</i> ...	78
ALLEGATO 4 <i>(Emendamenti 6.05, 13.014, 19.022 e 24.18 del Governo)</i>	97

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 18 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

Nuovo testo C. 3954 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante

del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 15 luglio scorso, chiarisce che non si ravvisano interferenze tra l'articolo 1, commi 2-*duodecies* e 2-*terdecies*, che prevede la riduzione del contingente destinato alla mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014, e il processo di razionalizzazione delle spese delle province, con particolare riferimento a quelle del personale. Rileva, inoltre, che le procedure di mobilità già avviate consentiranno di inquadrare nei ruoli della giustizia un numero di 366 unità di personale amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014. Evidenzia che la conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, consentirà di poter utilizzare le

residue risorse del 2015 e del 2016 che si renderanno disponibili per il *turn over*, ammontanti complessivamente a circa 28 milioni di euro – calcolati al lordo delle esigenze finanziarie occorrenti per l'inquadramento delle 366 unità di personale della mobilità – e determinate sulla base delle cessazioni intervenute nel corso degli anni 2014 e 2015. Rileva che, infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni sono ripristinate alla conclusione della collocazione del personale interessato dalle procedure di mobilità attraverso il portale della funzione pubblica, con la possibilità, da parte del Ministero della giustizia, di procedere all'assunzione di un ulteriore contingente di personale delle aree funzionali, stimato in circa 400-500 unità, mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Fa presente che, decorsi 30 giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica della conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, e di cui all'articolo 1, comma 771 della legge n. 208 del 2015, si consente di procedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di ulteriori unità di personale non dirigenziale, nel limite delle residue risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la copertura dei contingenti previsti dalle citate leggi (complessive 3.000 unità per gli anni 2016 e 2017), in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Osserva altresì che, considerata la concreta applicazione delle disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2016, sono stati quantificati gli oneri relativi all'ultimo bimestre 2016 in 5.606.324 euro e gli oneri a regime con decorrenza 2017 in 33.637.944 euro. Segnala, infine, che gli oneri complessivi annui sono quantificati tenendo conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto, ecc.), valutati a regime in circa 800.000 euro annui.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3954 Governo di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016, recante Pro-ruga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

non si ravvisano interferenze tra l'articolo 1, commi 2-*duodecies* e 2-*terdecies*, che prevede la riduzione del contingente destinato alla mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014, e il processo di razionalizzazione delle spese delle province, con particolare riferimento a quelle del personale;

le procedure di mobilità già avviate consentiranno di inquadrare nei ruoli della giustizia un numero di 366 unità di personale amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014;

la conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, consentirà di poter utilizzare le residue risorse del 2015 e del 2016 che si renderanno disponibili per il *turn over*, ammontanti complessivamente a circa 28 milioni di euro – calcolati al lordo delle esigenze finanziarie occorrenti per l'inquadramento delle 366 unità di personale della mobilità – e determinate sulla base delle cessazioni intervenute nel corso degli anni 2014 e 2015;

infatti, ai sensi dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni sono ripristinate alla conclusione della collocazione del personale interessato dalle procedure di mobilità attraverso il portale della funzione pubblica, con la possibilità, da parte del Ministero della giustizia, di procedere all'assunzione di un ulteriore contingente di personale delle aree funzionali, stimato in circa

400-500 unità, mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

decorsi 30 giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica della conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, e di cui all'articolo 1, comma 771 della legge n. 208 del 2015, si consente di procedere all'assunzione, a tempo indeterminato, di ulteriori unità di personale non dirigenziale, nel limite delle residue risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la copertura dei contingenti previsti dalle citate leggi (complessive 3.000 unità per gli anni 2016 e 2017), in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*;

considerata la concreta applicazione delle disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2016, sono stati quantificati gli oneri relativi all'ultimo bimestre 2016 in 5.606.324 euro e gli oneri a regime con decorrenza 2017 in 33.637.944 euro;

gli oneri complessivi annui sono quantificati tenendo conto anche degli oneri accessori per il personale (buoni pasto, ecc.), valutati a regime in circa 800.000 euro annui,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Lunedì 18 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il

sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che il deputato Crimi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Palese 21.05; la deputata Amoddio sottoscrive l'emendamento Melilli 1.4; i deputati Caso, Cariello, Brugnierotto, Villarosa e Pesco sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013. Comunica altresì che il deputato Sibilia sottoscrive tutte le proposte emendative del MoVimento 5 Stelle riferite all'articolo 18.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni dei deputati, avverte quindi che le proposte emendative Fossati 20.3 e Crimi 21.01, in materia rispettivamente di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita nonché di semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica, sono riammesse poiché analoghe all'articolo aggiuntivo Palese 21.05, già riammesso, concernente anch'esso i dispositivi medici. Avverte inoltre che le proposte emendative Dadone 1.01, Gregorio Fontana 2.019 e Pollastrini 6.02, in materia di minori non accompagnati, sono riammesse poiché suscettibili di incidere sulle criticità che si sono determinate in numerosi comuni a causa dell'emergenza immigrazione. Avverte infine che la proposta emendativa Malisani 24.4 recante disposizioni in materia di componenti degli organi di amministrazione delle istituzioni culturali viene riammesso in considerazione del fatto che nelle istituzioni culturali rientrano anche le fondazioni lirico-sinfoniche oggetto del presente

provvedimento. Ricorda che tutte le citate proposte emendative sono in distribuzione.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede se sia prevista la presentazione di proposte emendative da parte del Governo. In caso positivo chiede che, ai fini di una migliore organizzazione dei lavori, tale presentazione avvenga in avvio di seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono in distribuzione i testi di proposte emendative presentate dal Governo, vale a dire gli emendamenti 8.22, 9.30 e 9.31 nonché l'articolo aggiuntivo 23.017 (*vedi allegato 3*), che risultano ammissibili. Avverte altresì che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede chiarimenti sulle modalità con cui si intende procedere nei lavori della seduta odierna.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone di iniziare con l'esame dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, di cui proporrà una riformulazione, la cui approvazione consentirebbe di assorbire diverse proposte emendative di analogo contenuto. Si potrà quindi riprendere l'esame degli emendamenti dall'inizio del fascicolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rammenta che l'intenzione è quella di concludere l'esame degli emendamenti nel corso della seduta odierna.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede al Governo se nel corso della seduta sia prevista la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara che la necessità di presentare ulteriori proposte emendative o riformulazioni potrà eventualmente emergere nel corso della seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in ogni caso, le eventuali decisioni da

assumere nel corso della seduta saranno condivise con i rappresentanti dei gruppi.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, illustra una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067 (*vedi allegato 1*). La nuova proposta istituisce un fondo finalizzato all'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni. La dotazione prevista è di 14 milioni di euro per il 2016, 48 milioni di euro per il 2017 e 48 milioni di euro per il 2018. Le richieste potranno essere avanzate dai comuni interessati tramite il sistema *web* del Ministero dell'interno. Per il 2016, la dotazione di 14 milioni di euro sarà incrementata fino ad un massimo di 40 milioni di euro grazie alle risorse derivanti da pagamento delle sanzioni da parte dei comuni che abbiano violato il patto di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067 proposta dal relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede conferma del fatto che il relatore consideri gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 2.016 e 2.015 assorbiti dall'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, come riformulato. Rileva che la riformulazione di tale articolo aggiuntivo si limita a prevedere contributi in caso di estinzione anticipata e non agisce, come invece proposto dagli articoli aggiuntivi a sua firma, sul versante della riduzione degli oneri a seguito della rinegoziazione dei mutui. Di conseguenza non ritiene che essi possano essere considerati assorbiti.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ricorda che il tema è stato oggetto di lunga riflessione e rileva che un intervento sul versante della riduzione degli oneri a seguito di rinegoziazione presenta due controindicazioni: quanto alla prima, esso avrebbe un impatto negativo sui saldi di finanza pubblica; quanto alla seconda, essendo la Cassa depositi e prestiti fuori dal perime-

tro della pubblica amministrazione ai fini della contabilità nazionale, non è possibile rideterminare con legge oneri che dovrebbero essere determinati dal mercato. Di conseguenza, per alleviare gli oneri per interessi da mutui dei comuni, si è scelta una strada diversa.

Francesco CARIELLO (M5S) non ritiene che gli articoli aggiuntivi a propria firma 2.016 e 2.015 possano ritenersi assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, come riformulato, e insiste per la loro votazione.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime perplessità sulla stretta attinenza per materia dell'articolo aggiuntivo 23.017 del Governo all'articolo 23 del testo, trattandosi di un fondo a favore delle produzioni dei settori cerealicolo e lattiero-caseario. Pur riconoscendo come non sia possibile riaprire la discussione su tutti gli emendamenti che, nella fase iniziale dell'esame del provvedimento, sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia, chiede tuttavia di riconsiderare almeno l'ammissibilità delle proposte emendative relative all'articolo 23. Altrimenti, si dovrebbe ammettere che nel corso dei suoi lavori la Commissione applica criteri diversi a seconda che si sia nella fase iniziale o finale dell'esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rileva che le proposte emendative dichiarate inammissibili si riferiscono esclusivamente al settore cerealicolo, materia non trattata dal decreto-legge, mentre l'articolo aggiuntivo 23.017 del Governo riguarda anche il settore lattiero-caseario, che invece rientra nelle materie del decreto-legge dal momento che l'articolo 23 reca misure di sostegno a favore dei produttori di latte e prodotti lattiero-caseari.

Rocco PALESE (Misto-CR) osserva come l'intervento proposto con la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.017 sia troppo limitato e poco incisivo. Sarebbe stato opportuno almeno consentire ai grandi comuni di riacqui-

stare le obbligazioni grazie ad un prestito di Cassa depositi e prestiti a tasso agevolato.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il Governo utilizzi la Cassa depositi e prestiti per risolvere situazioni incresciose, quali ad esempio quella dell'ILVA di Taranto o quella della sofferenza del settore creditizio, e non ritenga invece di intervenire quando si tratta di sgravare i comuni dall'onere delle penali per l'estinzione dei mutui contratti. Sottolinea inoltre che si sarebbe almeno potuta avanzare una richiesta a Cassa depositi e prestiti per verificare la fattibilità di una riduzione degli oneri. Nel ricordare come siano pervenute molte segnalazioni di ristrutturazione del debito onerose, segnala che un intervento legislativo sulla questione sarebbe stato opportuno.

Maino MARCHI (PD) si associa alle parole del relatore e rileva come si sia svolta sul tema un'ampia discussione e sia scelta l'unica strada percorribile. Sottolinea infatti che la riduzione per legge degli oneri ricondurrebbe Cassa depositi e prestiti nel circuito della pubblica amministrazione, ipotesi non praticabile. Ribadisce dunque che si è scelta di conseguenza una strada indiretta, che persegue tuttavia il medesimo obiettivo, e considera adeguate le risorse individuate. A tale proposito, segnala inoltre che tali risorse potranno in corso d'opera essere incrementate.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce che l'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, come riformulato, intervenga in misura minimale con riferimento agli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali.

Francesco CARIELLO (M5S) dichiara l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, invita quindi il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative precedentemente accantonate, a partire da quelle riferite all'articolo 1.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Melilli 1.5 e propone che resti accantonato l'emendamento Melilli 1.4. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Castricone 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimanga accantonato l'emendamento Melilli 1.4. Avverte quindi che gli emendamenti Melilli 1.5 e Castricone 1.1 e 1.2 sono ritirati dai presentatori.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Cariello 2.016 e 2.015. Propone quindi che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Palese 2.026.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimanga accantonato l'articolo aggiuntivo Palese 2.026.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Cariello 2.016 e 2.015.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Melilla 3.17 e Castricone 3.3 e propone che resti accantonato l'emendamento Castricone 3.13. Formula quindi un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Guidesi 3.14 e Castricone 3.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 3.10. Propone che resti accantonato l'emendamento Castricone 3.2, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Castricone 3.5, 3.7 e 3.8. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Castricone 3.11 e 3.9, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Sottanelli 3.16. Propone che resti accantonato l'emendamento Castricone 3.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Caso 3.15 e invita al ritiro dell'emendamento Castricone 3.12. Propone, infine, che resti accantonato l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Baruffi 3.02.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati gli emendamenti Castricone 3.13, 3.2 e 3.1, nonché l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 3.17.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento a sua firma 3.3.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 3.14.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento a sua firma 3.4.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 3.10 (*vedi allegato 1*).

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento a sua firma 3.5 e chiede che l'emendamento a sua firma 3.7 sia accantonato, analogamente ad altri emendamenti di simile contenuto.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone quindi di accantonare l'emendamento Castricone 3.7.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimanga accantonato l'emendamento Castricone 3.7.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira l'emendamento a sua firma 3.8.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Castricone 3.11 e 3.9 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Sottanelli 3.16. Approva, quindi, l'emendamento Caso 3.15 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte quindi che l'emendamento Castricone 3.12 e l'articolo aggiuntivo Baruffi 3.02 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Fragomeli 4.3, Marchetti 4.7 e Palese 4.1. Propone che restino accantonati gli identici emendamenti Melilla 4.20, Pastorino 4.10, Alberto Giorgetti 4.6 e Fragomeli 4.8, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Causin 4.15 e 4.14, nonché degli identici emendamenti Guerra 4.9 e Plangger 4.18 e degli emendamenti Causin 4.16 e D'Incà 4.19.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano

accantonati gli identici emendamenti Melilla 4.20, Pastorino 4.10, Alberto Giorgetti 4.6 e Fragomeli 4.1. Avverte quindi che l'emendamento Fragomeli 4.3 è stato ritirato dal presentatore.

Marco MARCHETTI (PD) chiede che l'emendamento a sua firma 4.7 sia accantonato, come già avvenuto per emendamenti di analogo tenore.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone quindi di accantonare l'emendamento Marchetti 4.7.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimanga accantonato l'emendamento Marchetti 4.7.

Rocco PALESE (Misto-CR) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 4.1.

La Commissione respinge l'emendamento Palese 4.1.

Paolo TANCREDI (AP) ritira gli emendamenti Causin 4.15 e 4.14, di cui è cofirmatario.

Simonetta RUBINATO (PD) sottolinea la rilevanza del tema affrontato dagli emendamenti Causin 4.15 e 4.14, finalizzati all'istituzione di un fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri. Auspica, infine, che il Governo riponga su tale problematica adeguata attenzione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA condivide le preoccupazioni espresse dall'onorevole Rubinato in merito alla rilevanza delle questioni affrontate dagli emendamenti Causin 4.15 e 4.14, sottolineando la disponibilità del Governo ad approntare adeguate misure per farvi fronte. Segnala quindi l'opportunità di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, al fine di ricomprendere nei contenziosi cui è destinato il Fondo anche quelli connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri, che

tuttavia risultano di ammontare non calcolabile.

Mauro GUERRA (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 4.9, identico all'emendamento Plangger 4.18, come avvenuto per emendamenti di analogo tenore.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone quindi di accantonare l'emendamento Guerra 4.9, pur evidenziando la limitatezza delle risorse a disposizione del Fondo per contenziosi citato dal sottosegretario Baretta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati gli identici emendamenti Guerra 4.9 e Plangger 4.18.

La Commissione respinge l'emendamento Causin 4.16.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento D'Incà 4.19 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone che resti accantonato l'emendamento Berlinghieri 6.3. Avverte inoltre che l'articolo aggiuntivo Fassina 6.01 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, come riformulato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimanga accantonato l'emendamento Berlinghieri 6.3.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone che restino accantonati gli identici emendamenti Mognato 7.23, Marcon 7.46 e Pastorelli 7.56.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati gli identici emendamenti Mognato 7.23, Marcon 7.46 e Pastorelli 7.56.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Melilla 8.15 e avverte che l'articolo aggiuntivo Castricone 8.040 risulta assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, come riformulato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 8.15.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone di mantenere accantonato l'emendamento Pastorino 9.9. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Guerra 9.17 e Romanini 9.21. Avverte che l'articolo aggiuntivo Guidesi 9.075, nonché gli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.06, Palese 9.032, Alberto Giorgetti 9.046, Pastorino 9.054 e Guerra 9.057 e gli articoli aggiuntivi Sorial 9.020 e 9.019 e 9.021 risultano assorbiti dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, come riformulato. Propone infine di mantenere accantonati l'articolo aggiuntivo Marcon 9.085, gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 9.086, Alberto Giorgetti 9.087, Palese 9.088 e Guidesi

9.089, nonché gli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.090, Pastorino 9.091, Alberto Giorgetti 9.092, Guidesi 9.093 e Palese 9.094.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati l'emendamento Pastorino 9.9, l'articolo aggiuntivo Marcon 9.085, gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 9.086, Alberto Giorgetti 9.087, Palese 9.088 e Guidesi 9.089, nonché gli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.090, Pastorino 9.091, Alberto Giorgetti 9.092, Guidesi 9.093 e Palese 9.094.

Mauro GUERRA (PD), nel ritirare l'emendamento a sua firma 9.17, chiede chiarimenti sul parere contrario del relatore.

Antonio MISIANI, *relatore*, sottolinea la mancanza di adeguata copertura finanziaria dell'emendamento Guerra 9.17, evidenziata anche dalla Ragioneria generale dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Romanini 9.21 è stato ritirato dal presentatore.

Marco RONDINI (LNA) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo Guidesi 9.075.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 9.075, nonché gli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.06, Palese 9.032, Alberto Giorgetti 9.046, Pastorino 9.054 e Guerra 9.057 e gli articoli aggiuntivi Sorial 9.020 e 9.019 e 9.021.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti pa-

rerere contrario, sugli identici emendamenti Abrignani 10.5 e Sottanelli 10.25.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Abrignani 10.5 e Sottanelli 10.25.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone di mantenere accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede la motivazione della proposta di accantonamento formulata dal relatore.

Antonio MISIANI, *relatore*, motiva la proposta di accantonamento con la necessità di una analisi attenta di tutti gli emendamenti presentati.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone che rimangano accantonate tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone che rimangano accantonati gli emendamenti Alfreider 12.3 e 12.4.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati gli emendamenti Alfreider 12.3 e 12.4.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Castricone 13.012 e propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede delucidazioni in merito all'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Castricone 13.013, di cui è cofirmatario.

Antonio MISIANI *relatore*, motiva la proposta di accantonamento con l'esigenza di un supplemento di riflessione sull'intervento normativo di cui al predetto emendamento.

Rocco PALESE (Misto-CR), preso atto delle considerazioni del deputato Misiani, ed essendo d'accordo sulla necessità di una analisi più approfondita, evidenzia che l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013 è la proposta emendativa più attesa di tutto il provvedimento, considerato che l'intervento in oggetto riguardante la dilazione della riscossione delle imposte riguarda più di un milione di persone.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone che rimanga accantonato l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013. Avverte quindi che l'articolo aggiuntivo Castricone 13.012 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone di mantenere accantonati l'articolo aggiuntivo Tancredi 14.08, gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 14.017, Melilla 14.020, Guerra 14.021, Alberto Giorgetti 14.022, Palese 14.023, nonché gli identici

articoli aggiuntivi Rabino 14.024 e Sanga 14.025.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati l'articolo aggiuntivo Tancredi 14.08, gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 14.017, Melilla 14.020, Guerra 14.021, Alberto Giorgetti 14.022, Palese 14.023, nonché gli identici articoli aggiuntivi Rabino 14.024 e Sanga 14.025.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Pilozzi 15.40, mentre avverte che l'emendamento Melilla 15.33 deve ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento Fragonelli 9.067, come riformulato. Propone, altresì, di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Guerra 15.036, così come gli identici articoli aggiuntivi Melilla 15.02, Guidesi 15.023 e Pastorino 15.033 e gli identici articoli aggiuntivi Palese 15.034 e Alberto Giorgetti 15.035.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati l'articolo aggiuntivo Guerra 15.036, così come gli identici articoli aggiuntivi Melilla 15.02, Guidesi 15.023 e Pastorino 15.033 e gli identici articoli aggiuntivi Palese 15.034 e Alberto Giorgetti 15.035.

Nazzareno PILOZZI (PD) ritira il proprio emendamento 15.40 e preannunzia che provvederà a trasfondere il suo contenuto in un ordine del giorno.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Laforgia 16.3, Guerra 16.13 e Giulietti 16.30. Formula, quindi, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento De Menech 16.4. Propone, inoltre, di mantenere accantonato l'emendamento Guerra 16.9, l'articolo aggiuntivo Guidesi 16.035 e gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 16.040, Palese 16.052, Melilla 16.053 e Alberto Giorgetti 16.054, così come gli articoli aggiuntivi Tullo 16.049 e 16.050.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati l'emendamento Guerra 16.9, l'articolo aggiuntivo Guidesi 16.035 e gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 16.040, Palese 16.052, Melilla 16.053 e Alberto Giorgetti 16.054, così come gli articoli aggiuntivi Tullo 16.049 e 16.050.

La Commissione approva gli identici emendamenti Laforgia 16.3, Guerra 16.13 e Giulietti 16.30 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento De Menech 16.4 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Miccoli 17.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Coscia 17.6. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Guidesi 17.15 e sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 17.3, Pastorino 17.5, Palese 17.10, Paglia 17.12 e Coscia 17.8. Formula altresì

un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Zoggia 17.2. Propone quindi di mantenere accantonati gli identici emendamenti Pastorelli 17.13 e Marcon 17.14. Formula, infine, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Scotto 17.11.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati gli identici emendamenti Pastorelli 17.13 e Marcon 17.14.

Marco MICCOLI (PD) ritira il proprio emendamento 17.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Coscia 17.6 (*vedi allegato 1*) e respinge l'emendamento Guidesi 17.15.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Coscia 17.8 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 17.3, Pastorino 17.5, Palese 17.10 e Paglia 17.12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Zoggia 17.2 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 17.11.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Baldassarre 18.11 e Cariello 18.27, nonché sugli emendamenti Pesco 18.20, 18.21 e 18.22, sugli emendamenti Cariello 18.18, 18.19 e sugli emendamenti Pesco 18.23, 18.24 e 18.25. Esprime parere favorevole

sugli identici emendamenti Fanucci 18.12 e Guidesi 18.13. Formula, quindi, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Giulietti 18.044, 18.07 e 18.09.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 18.20, evidenzia come sul tema della riscossione da parte di Equitalia anche il Governo Renzi si è reso conto che tale agenzia deve essere soppressa. Constata, quindi, un atteggiamento contraddittorio da parte del Governo sulla questione. Considerando, quindi, che la rateazione è uno strumento che ha funzionato a livello nazionale, propone che la si possa applicare anche per la riscossione dei tributi dovuti agli enti locali, ciò che consentirebbe un migliore rapporto tra i cittadini e gli enti locali stessi. Osservando che così facendo si potrebbero aiutare molte persone che si trovano in difficoltà, invita il Governo a considerare l'introduzione di tale strumento nei termini indicati.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo a sua volta sull'emendamento 18.20 del collega Pesco, evidenzia che l'ultimo decreto « milleproroghe » aveva prorogato solamente di sei mesi, quindi fino al 30 giugno 2016, la possibilità dei comuni di avvalersi di Equitalia per la riscossione dei loro tributi, e che ciò aveva creato l'aspettativa che si trattasse finalmente dell'ultima proroga al riguardo. Rileva pertanto, anch'egli, l'atteggiamento contraddittorio del Governo Renzi sul tema, osservando come la proroga di Equitalia non possa essere giustificata con l'impossibilità di pervenire, in tempi rapidi, ai necessari adeguamenti organizzativi da parte degli enti locali.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ricordando come sia stata manifestata da più parti la necessità di rendere più efficaci le procedure di riscossione dei tributi sul territorio, invita il Governo a chiarire

quale strada intenda seguire in merito. Evidenziando, altresì, come gli enti locali preferiscano spesso evitare di incaricare le società di riscossione a fronte dell'incertezza dei fondi, ribadisce la necessità di risolvere il problema intervenendo in modo organico sulla materia.

Francesco CARRIERO (M5S) associandosi alle considerazioni svolte dal collega Alberto Giorgetti, evidenzia come il Governo non abbia voluto affrontare il tema della riscossione dei tributi locali. Ricorda, peraltro, come spesso le società incaricate della riscossione dei tributi locali frodino gli stessi enti locali privandoli di somme dovute e costringendoli ad indebitarsi più del necessario per fornire ai cittadini servizi di base. Evidenzia, quindi, la necessità di internalizzare il servizio di riscossione, con l'eventuale possibilità per gli enti locali di ricorrere a servizi di consulenza.

Francesco BOCCIA, *presidente*, replicando alle considerazioni del collega Sibilìa, ricorda che la presidenza ha sempre tenuto nella massima considerazione il tema della rateizzazione. Fa presente, inoltre, che l'eventuale abolizione di Equitalia non implicherebbe l'abolizione delle tasse e quindi della relativa riscossione. Su entrambe le questioni ritiene che i relatori sapranno, attraverso le riformulazioni degli emendamenti accantonati, fornire le giuste risposte. Infine, rammenta che l'esigenza di poter disporre di una proroga della riscossione dei tributi da parte di Equitalia è stata manifestata proprio dai rappresentanti degli enti locali intervenuti per fornire il loro contributo durante l'attività conoscitiva.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Baldassarre 18.11 e Carriello 18.27.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 18.20, invita i relatori ed il Governo a riflettere sull'opportunità di prevedere una rateizzazione dei tributi locali.

Carlo SIBILIA (M5S) condivide parte delle considerazioni svolte dal presidente, ma ribadisce la necessità di arrivare ad un superamento di Equitalia rilevando come il Presidente del Consiglio abbia finora fatto solo annunci, mentre il proprio gruppo sta completando una proposta di legge che sarà pronta tra breve. Infine, osserva che gli enti locali sono stati messi nelle condizioni di dover necessariamente richiedere la proroga della riscossione da parte di Equitalia perché nulla è stato fatto finora per permettere ai medesimi enti di compiere una scelta diversa al riguardo.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, sottolinea come il parere contrario dei relatori e del Governo discenda dal fatto che non si è nelle condizioni né di quantificare né di coprire il minor gettito che gli emendamenti sulla riscossione dei tributi degli enti locali comportano.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 18.20.

Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 18.21 ed invita il Governo e la maggioranza a riflettere sull'opportunità di concedere ai comuni la possibilità di prevedere la rateizzazione della riscossione dei tributi, prendendo atto che la rateizzazione dei debiti erariali ha dato risultati positivi anche con riguardo alla riscossione operata da Equitalia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 18.21 e 18.22, Carriello 18.18 e 18.19, nonché Pesco 18.23.

Daniele PESCO (M5S) chiede ai relatori ed al Governo se sia possibile quantomeno accantonare il suo emendamento 18.24, che prevede semplicemente la possibilità degli enti locali di concedere la rateizzazione ai contribuenti in situazione di particolare difficoltà di ordine economico.

Bruno TABACCI (DeS-CD) ritiene che la discussione in atto non costituisca un

buon esempio, poiché appare finalizzata al superamento della riscossione dei tributi.

Daniele PESCO (M5S) ribadisce quanto già detto riguardo ai positivi effetti prodotti dalla rateizzazione dei tributi.

Antonio MISIANI, *relatore*, propone dunque di mantenere accantonato l'emendamento Pesco 18.24.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimanga accantonato l'emendamento Pesco 18.24.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 18.25.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) e Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Guidesi 18.13.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fanucci 18.12 e Guidesi 18.13.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Giulietti 18.044, 18.07 e 18.09 sono stati ritirati.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, invita i presentatori a ritirare, formulando altrimenti un parere contrario, gli articoli aggiuntivi Da Villa 19.09 e D'Incà 19.010.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Da Villa 19.09 e D'Incà 19.010.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Di Vita 20.6, Russo 20.1 e 20.2 e un parere favorevole sull'emendamento Lorefice 20.8. Propone, invece, di mantenere accantonato l'emendamento Fossati 20.3.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimanga accantonato l'emendamento Fossati 20.3.

Giulia DI VITA (M5S) domanda le ragioni del parere contrario sul proprio emendamento 20.6.

Antonio MISIANI, *relatore*, pur condividendo le criticità sollevate da alcuni emendamenti all'articolo 20, segnala che le norme del decreto-legge sono frutto di un'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza Stato-regioni sulla quale è apparso inopportuno operare modifiche.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 20.6 nonché Russo 20.1 e 20.2 ed approva l'emendamento Lorefice 20.8 (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI, *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Lorefice 21.19, esprime parere favorevole sull'emendamento Lorefice 21.34 e sugli identici emendamenti Latronico 21.54, Borghese 21.13, Monchiero 21.45 e Carnevali 21.5, mentre propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Latronico 21.53, Borghese 21.14 e Lenzi 21.8. Formula, altresì, un invito al ritiro, esprimendo

altrimenti parere contrario, sull'emendamento Grillo 21.39, mentre propone di mantenere accantonati l'articolo aggiuntivo Palese 21.05 e gli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 e Covello 21.07.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati gli identici emendamenti Latronico 21.53, Borghese 21.14 e Lenzi 21.8, l'articolo aggiuntivo Palese 21.05, nonché gli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 e Covello 21.07.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lorefice 21.19 ed approva l'emendamento Lorefice 21.34, nonché gli identici emendamenti Latronico 21.54, Borghese 21.13, Monchiero 21.45 e Carnevali 21.5 (*vedi allegato 1*).

Giulia GRILLO (M5S) chiede le motivazioni del parere contrario sul suo emendamento 21.39, domandando se sia possibile un'ulteriore riflessione al riguardo.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, evidenzia che la valutazione è stata approfondita a sufficienza e che le ragioni del parere contrario risiedono nel fatto che l'emendamento crea problemi sulla tutela brevettuale. Andrebbero meglio specificati i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità dei quali l'AIFA dovrebbe assicurare la pubblicità.

Rocco PALESE (Misto-CR) invita i relatori a confermare l'accantonamento considerata l'importanza del tema trattato.

Giulia GRILLO (M5S) chiarisce che la predetta pubblicità dei dati risulta finalizzata a collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si dichiara disponibile ad un accantonamento dell'emendamento Grillo 21.39, ribadendo tuttavia l'esigenza di pervenire ad

una riformulazione del testo tale da superare le obiezioni di carattere tecnico e di merito in precedenza espresse.

Francesco BOCCIA, *presidente*, acquisito l'assenso del relatore, non essendovi obiezioni, dispone pertanto di mantenere accantonato l'emendamento Grillo 21.39.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 22 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Zaratti 22.16, Guidesi 22.7, Pellegrino 22.17, Daga 22.9 e 22.8 e Mannino 22.11, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Segoni 22.1. Formula inoltre un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Mannino 22.10, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Segoni 22.2 e Giulietti 22.5. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Giulietti 22.6, mentre propone di mantenere accantonato l'emendamento Mannino 22.15. Formula inoltre un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Mannino 22.14 e 22.12, e propone di mantenere accantonato l'emendamento Pellegrino 22.19. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Zaratti 22.18, e propone di mantenere accantonato l'emendamento Segoni 22.3. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Segoni 22.4. Propone, infine, di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Castricone 22.018.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone pertanto di mantenere accantonati gli emendamenti Mannino 22.15, Pellegrino 22.19 e Segoni 22.3 nonché l'articolo aggiuntivo Castricone 22.018.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 22.16, Guidesi 22.7 e Pellegrino 22.17.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede un chiarimento circa le ragioni del parere contrario espresso sugli emendamenti Daga 22.9 e 22.8, che fanno seguito ad una interpellanza rivolta al Governo dal gruppo del M5S in merito allo stato di utilizzo dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 60 del 2012 destinate agli interventi nel campo del trattamento delle acque reflue. Al riguardo, nel rammentare come l'Italia rischi concretamente l'avvio di una nuova procedura di infrazione e come la Regione Siciliana in particolare sconti l'assenza di impianti di depurazione efficaci e funzionanti, sottolinea che gli emendamenti in esame sono finalizzati anche alla risoluzione di taluni dubbi interpretativi innescati dal testo attuale del decreto-legge in discussione.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, segnala che l'emendamento Daga 22.9, in particolare, presenta profili problematici di ordine tecnico evidenziati anche dalla Ragioneria generale dello Stato, in quanto non appare possibile intestare una contabilità speciale ad una pluralità di soggetti, nonché profili problematici dal punto di vista del merito, come rimarcato dal competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto che la previsione di un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per il trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale da intestare ai commissari straordinari potrebbe vanificare i requisiti di urgente necessità riconducibili alla norma sottostante.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) prende atto dei chiarimenti testé forniti dal relatore, ferma rimanendo a suo avviso l'esigenza di risolvere le problematiche oggetto degli emendamenti a prima firma Daga ora in discussione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si associa alle considerazioni da ultimo

svolte dal relatore, condividendo le perplessità da questi richiamate relative, da un lato, alla intestazione della contabilità speciale ad una pluralità di diversi soggetti, dall'altro, alla previsione di un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per il trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale da intestare ai commissari straordinari, che potrebbe eludere il carattere di urgente necessità della norma sottostante.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritira quindi gli emendamenti Daga 22.9 e 22.8, riservandosi di presentare nella materia uno o più ordini del giorno in vista del successivo esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mannino 22.11, approva l'emendamento Segoni 22.1 (*vedi allegato 1*), respinge l'emendamento Mannino 22.10 ed approva gli emendamenti Segoni 22.2 e Giulietti 22.5 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Giulietti 22.6 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Mannino 22.14 e 22.12, Zaratti 22.18 e Segoni 22.4.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) contesta il giudizio di ammissibilità relativo all'articolo aggiuntivo Castricone 22.018, dal momento che tale proposta emendativa reca un intervento di carattere ordinamentale nonché disposizioni in tema di riorganizzazione di talune funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che non sembrano peraltro rivestire carattere di necessità ed urgenza. A suo giudizio, la declaratoria di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Castricone 22.018 contraddice in maniera palese la prassi seguita nel corso dell'attuale legislatura dalla Commissione bilancio della Camera, con specifico riferimento al rispetto delle regole

comunemente adottate in tema di ammissibilità delle proposte emendative riferite, in particolare, ai decreti-legge. Nell'invitare pertanto il presidente Boccia a riconsiderare il giudizio di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Castricone 22.018 dichiarato nella seduta dello scorso 11 luglio, si riserva di investire della questione la Presidenza della Camera, ritenendo necessario che il rispetto delle regole venga sempre assicurato in modo imparziale ed oggettivo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, chiarisce che, anche con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo Castricone 22.018, la presidenza della Commissione Bilancio si è, come sempre, rigorosamente attenuta allo scrupoloso rispetto delle regole in materia di ammissibilità adottate nella presente legislatura ed in quelle passate. Senza voler addentrarsi nei contenuti di merito della citata proposta emendativa, osserva tuttavia come la stessa appare in sostanza finalizzata a conseguire risparmi di spesa per regioni, province e comuni e che la medesima risulta comunque attinente alla materia ambientale recata dall'articolo 22 del decreto-legge in esame. Ferma restando la facoltà della deputata Prestigiacomo di rivolgersi alla Presidenza della Camera, qualora lo ritenesse opportuno, osserva tuttavia come a sostegno della dichiarazione di ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Castricone 22.018 depongano, in via analogica, numerosi precedenti occorsi anche solo nella legislatura corrente.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), dichiarandosi insoddisfatta delle argomentazioni testé esposte dal presidente Boccia, si riserva di investire la Presidenza della Camera della questione relativa all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Castricone 22.018.

Giulio MARCON (SI-SEL) si associa alle considerazioni svolte dalla deputata Prestigiacomo in merito all'ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Castricone 22.018, ritenendo più che fondate le perplessità al

riguardo dalla stessa manifestate. In proposito, ricorda come talune proposte emendative presentate dal gruppo di SISSEL, pure orientate al perseguimento di risparmi di spesa per il comparto degli enti territoriali, quali ad esempio quelle volte ad introdurre l'IMU sugli impianti di trivellazione, siano comunque state giudicate inammissibili dalla presidenza della Commissione. A suo giudizio, suscitano in particolare riserve, sotto il profilo dell'ammissibilità, i commi 3 e 4 dell'articolo aggiuntivo Castricone 22.018.

Marco RONDINI (LNA), associandosi alle riserve espresse dalla deputata Prestigiacomo in merito alla ammissibilità dell'articolo aggiuntivo Castricone 22.018, osserva come tale proposta emendativa, più che generare risparmi di spesa, come sostenuto dal presidente Boccia, in realtà mira ad escludere dalla partecipazione alle Commissioni per l'autorizzazione integrata ambientale e per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, incaricate dello svolgimento di funzioni assai delicate, i rappresentanti degli enti territoriali, senza peraltro assicurare il necessario equilibrio di genere nella loro composizione.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede al relatore se l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Castricone 22.018 preluda ad una riformulazione dello stesso.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, fa presente che l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Castricone 22.018 è funzionale allo svolgimento di un supplemento di istruttoria sulla tematica da esso richiamata.

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 23 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Guidesi 23.9, 23.10, 23.12, 23.11, 23.13 e 23.14, Zaccagnini 23.17 e 23.18, Guidesi 23.15, 23.8 e 23.16. Propone di mantenere

accantonato l'emendamento Oliverio 23.1 ai fini di una successiva riformulazione del testo, nonché l'emendamento Carra 23.2, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Carra 23.3, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone che rimangano accantonati gli emendamenti Oliverio 23.1 e Carra 23.2. Inoltre prende atto che la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Carra 23.3 è stata accettata dai suoi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Guidesi 23.9, 23.10, 23.12, 23.11, 23.13 e 23.14, Zaccagnini 23.17 e 23.18, Guidesi 23.15, 23.8 e 23.16.

I deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Cosimo LATRONICO (Misto-CR), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) e Giancarlo GIORGETTI (LNA) sottoscrivono l'emendamento Carra 23.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva quindi l'emendamento Carra 23.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa quindi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 24 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD) *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Coscia 24.5 e propone di mantenere accantonato l'emendamento Losacco 24.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rampi 24.3, purché riformulato eliminando parole da: « o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 » fino alle parole: « con modificazioni ». Esprime inoltre parere favorevole sull'emenda-

mento Molisani 24.4, che è stato riammesso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone di mantenere accantonato l'emendamento Losacco 24.7. Avverte che i deputati Palese e Latronico sottoscrivono gli emendamenti Rampi 24.3 e Molisani 24.4. Prende altresì atto che la riformulazione proposta dell'emendamento Rampi 24.3 viene accolta dai suoi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Coscia 24.5, l'emendamento Rampi 24.3, come riformulato, nonché l'emendamento Molisani 24.4 (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che sono in distribuzione le proposte emendative 1.016, 14.10 e 24.17 del relatore e i relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*), che risultano ammissibili.

Antonio MISIANI (PD) *relatore*, in relazione alle predette proposte emendative del relatore e relativi subemendamenti, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Rubinato 0.1.016.1 e propone che il testo venga trasfuso in un ordine del giorno durante l'esame in Assemblea. Raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 1.0.16 e del proprio emendamento 14.10, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Mannino 0.24.17.1, 0.24.17.2 e 0.24.17.3, Civati 0.24.17.4, Bergamini 0.24.17.5, 0.24.17.6, 0.24.17.7 e 0.24.17.8, Abrignani 0.24.17.9. Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 24.17.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.0.16 e sull'emendamento 24.17 del relatore. Per il resto, concorda con il parere espresso dal relatore.

Simonetta RUBINATO (PD), pur accettando l'invito al ritiro del proprio subemendamento 0.1.016.1, sottolinea l'importanza del tema. Rileva infatti che nel riparto delle risorse del fondo di solidarietà comunale risultano avvantaggiati gli enti che non hanno ancora aggiornato i dati catastali, con conseguente discriminazione dei cittadini che vedono incrementati i valori delle loro proprietà site nel territorio dei comuni virtuosi. Osserva dunque che il nostro ordinamento incentiva l'iniquità fiscale e disincentiva l'aggiornamento del catasto. Pur riconoscendo che la proposta avanzata dal relatore semplifica alcuni aspetti della materia, evidenzia come il problema resti tuttora irrisolto e sollecita un intervento del Governo in sede di sessione di bilancio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo 1.0.16 e l'emendamento 14.10 del relatore (*vedi allegato 1*) e respinge i subemendamenti Mannino 0.24.17.1, 0.24.17.2 e 0.24.17.3.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) rileva che il subemendamento 0.24.17.4, di cui è cofirmatario, introduce alcune precisazioni rispetto alla proposta del relatore, in termini di scadenze temporali e di criteri dell'intervento.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA osserva che le precisazioni cui fa riferimento il deputato Pastorino afferiscono ai contenuti della delega che dovrà essere esercitata. Rileva che tali contenuti non possono essere anticipati in questa sede.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) chiede che si tenga almeno in considerazione il termine temporale.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, ribadisce che anche il termine temporale rientra tra i contenuti della delega.

La Commissione respinge il subemendamento Civati 0.24.17.4.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottolinea come si tratti di una materia importante, il cui riordino deve avvenire rapidamente, come indicato dal subemendamento 0.24.17.5, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA ribadisce la risposta che ha già fornito a proposito del precedente subemendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bergamini 0.24.17.5, 0.24.17.6, 0.24.17.7, 0.24.17.8 e Abrignani 0.24.17.9.

Rocco PALESE (Misto-CR) anticipa il voto favorevole all'emendamento 24.17 del relatore, che interviene nella delicata materia delle concessioni balneari.

Paolo TANCREDI (AP) dichiara il proprio voto favorevole, rilevando come si tratti di un intervento atteso che rinvia al riordino complessivo della materia la soluzione del problema. Evidenzia altresì come risultino a suo parere del tutto inadeguate le soluzioni proposte dai diversi subemendamenti, dalla richiesta di una immediata gara d'appalto avanzata dalla deputata Mannino al prolungamento delle concessioni per ulteriori 30 anni proposto dalla collega Bergamini, che peraltro già prefigura una nuova bocciatura da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel ricordare che le spiagge sono demaniali e dunque pubbliche, rileva che nessuno può avere la pretesa di occuparle a vita.

La Commissione approva l'emendamento 24.17 del relatore (*vedi allegato 1*).

Antonio MISIANI (PD) *relatore*, prima di passare all'esame delle proposte emendative ancora accantonate, chiede una sospensione della seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.35, riprende alle 21.30.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 11 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, rileva come alcune delle proposte emendative presentate all'articolo 11 non risultano coerenti con il contenuto dell'accordo siglato il 20 giugno scorso fra il Governo e la Regione siciliana, mentre altre recano oneri a carico della finanza pubblica non quantificabili, come evidenziato anche nei rilievi elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato. Formula, quindi, un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Melilla 11.25, Riccardo Gallo 11.12 e Guidesi 11.17, sugli emendamenti Prestigiacomo 11.15, Villarosa 11.21, 11.23, 11.22, 11.20 e 11.24, Catanoso 11.2, nonché sugli identici emendamenti Capodicasa 11.1 e Catanoso 11.3, sugli emendamenti Catanoso 11.14 e 11.4, Guidesi 11.18, Catanoso 11.5, 11.6, 11.10 e 11.11, Mannino 11.19 e Catanoso 11.7, 11.8, 11.9 e 11.13.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere conforme a quello del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) fa notare come su tutte le proposte emendative relative all'articolo 11 il relatore e il Governo abbiano espresso parere contrario.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che il parere testé espresso dal relatore dia conferma dell'assenza di una reale intenzione della maggioranza e del Governo di modificare la norma in questione, che assegna risorse alla Regione siciliana in attuazione di un accordo che ritiene sia stato adottato in violazione del principio di leale collaborazione tra lo Stato e i cittadini. Ritiene opportuno, inoltre, che le argomentazioni prodotte dalla Ragioneria generale dello Stato siano al più presto formalizzate.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) osserva come, mancando la copertura finanziaria di tutte le proposte emendative relative all'articolo 11 – alla luce dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato – l'accantonamento delle stesse, non avendo valore né politico né tecnico, sia stato pressoché inutile. Nel ritenere fortemente leso il principio di correttezza istituzionale tra maggioranza e opposizione, osserva, peraltro, come quest'ultima abbia assunto un atteggiamento responsabile e rispettoso. Nel prendere comunque atto delle valutazioni espresse dalla Ragioneria generale dello Stato sui singoli emendamenti, che auspica siano quanto prima formalizzate, stigmatizza l'assenza di disponibilità a recepire gli emendamenti presentati dai colleghi di opposizione da parte del relatore e del Governo, che non forniscono adeguate risposte alle questioni evidenziate dalle proposte emendative. Esprime, quindi, un giudizio fortemente negativo sul contenuto dell'accordo siglato il 20 giugno scorso, che rappresenta un *vulnus* profondo anche nei confronti delle prerogative e dei diritti dei cittadini siciliani: si tratta, a suo avviso, di un accordo che non potrà funzionare.

Giulia GRILLO (M5S) aderisce alla richiesta, testé avanzata dal collega Alberto Giorgetti, che siano esplicitati i rilievi evidenziati dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel chiedere inoltre chiarimenti e specificazioni sui pareri resi sugli emendamenti del collega Villarosa, stigmatizza l'utilizzo improprio delle prerogative parlamentari da parte dei colleghi della maggioranza che svilisce in maniera abnorme la dialettica parlamentare; la maggioranza, a suo avviso, non essendo in grado di svolgere in maniera adeguata il proprio potere, prescinde dal rispetto di regole di correttezza costituzionale. Dopo aver stigmatizzato il fatto che relatore e Governo abbiano espresso parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, precedentemente accantonati, considera molto grave e deleterio per l'intera comunità siciliana il contenuto dell'accordo, il quale, non essendo stato legittimato da un voto as-

sembleare, è privo, a suo avviso, di valore giuridico.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) ritiene che con l'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 11 si stia consumando un tristissimo epilogo della discussione riferita a tale norma. Non condivide il giudizio espresso sulle proposte emendative, alcune delle quali non contraddicono, in realtà, le finalità sottese all'articolo 11, ma sono finalizzate a evitare che il valore dello statuto della Regione siciliana, costituzionalmente sancito, sia irrimediabilmente demolito. Riprendendo alcune considerazioni svolte in audizione da illustri cattedratici come il professor Luciani, non considera concepibile un superamento così evidente delle previsioni statutarie ed esprime un giudizio fortemente negativo sul contenuto dell'accordo, che comporta tagli alla spesa pubblica della Regione, che considera inaccettabili. Nel ribadire di non condividere alcun contenuto dell'accordo, evidenzia come lo stesso sia criticabile anche nella procedura, oltre che nel merito. Si associa, quindi, alle osservazioni del collega Villarosa secondo cui tale accordo non ha alcun valore dal punto di vista giuridico. Manifesta peraltro perplessità sul vaglio svolto dal Quirinale sull'intervento normativo in discussione ed osserva come l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza non sia giustificabile, a fronte dell'atteggiamento serio e collaborativo tenuto dalle opposizioni e del contenuto degli emendamenti presentati, che non hanno alcun carattere ostruzionistico. Evidenzia, inoltre, che se una soluzione doveva essere perseguita, occorreva procedere con una giusta procedura e con i necessari approfondimenti. Invece, l'accantonamento degli emendamenti in discussione è stato strumentalmente utilizzato per compiere un colpo di mano da parte della maggioranza. Né si è voluto, come era stato richiesto, coinvolgere il presidente della Regione siciliana Crocetta. Ribadisce, infine, che si sta modificando illegittimamente, con un accordo, lo Statuto della Regione siciliana.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che per discutere dell'articolo in esame sarebbe necessaria la presenza del Ministro dell'economia e delle finanze o, quantomeno, del sottosegretario dello stesso Ministero. Si tratta di un problema di forma che tuttavia riveste carattere sostanziale. Chiede quindi formalmente che i lavori proseguano alla presenza del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.

Francesco BOCCIA, *presidente*, replicando alle osservazioni del deputato Alberto Giorgetti, evidenzia che il Governo è rappresentato autorevolmente dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianclaudio Bressa, e che non vi è un vincolo di presenza per il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, atteso che lo stesso sottosegretario Bressa ha piena cognizione della questione.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, rileva che gli accordi raggiunti il 20 aprile 2016 rispondono alla necessità di trovare un punto di equilibrio generale, costruendo un quadro di compatibilità con la salvaguardia dei conti pubblici della Regione siciliana, che si trova in una situazione di grave difficoltà, testimoniata dai dati impressionanti del bilancio riferito al periodo 2011-2015. Evidenziando, quindi, che il Governo si è mosso correttamente, sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2011 e che si sono rispettate tutte le procedure previste, ivi compreso il passaggio nella commissione paritetica, afferma la legittimità dell'accordo in discussione.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, premettendo di aver sempre avuto il massimo rispetto dei rapporti intercorrenti tra Governo e Parlamento e tra le istituzioni statali e quelle regionali, ripercorre gli atti che hanno portato alla sottoscrizione degli accordi con la Regione siciliana. Evidenzia, in particolare, che l'Assemblea regionale siciliana ha votato, lo scorso 17 marzo, la legge di stabilità regionale, in cui

la previsione di tale accordo era già contenuta. Richiama, inoltre, i rilievi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 89 del 2015, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione siciliana sull'invarianza dei tributi erariali locali. In particolare, si sofferma sui rilievi contenuti nel punto n. 10 di tale sentenza, in cui la Corte evidenzia l'opportunità di porre in essere meccanismi pattizi per la risoluzione di tali situazioni. Sottolinea, altresì, le considerazioni espresse dalla stessa Corte costituzionale nel successivo punto n. 11 della medesima sentenza, in cui si fa riferimento alla necessaria normativa di attuazione dello Statuto della Regione siciliana, che deve tenere conto delle profonde modificazioni intervenute a far data dalla legge del 1965. Conclude facendo presente che la procedura seguita dal Governo è stata assolutamente limpida e lineare avendo seguito il percorso che già la Corte Costituzionale aveva delineato nella sentenza n. 89 del 2015.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) ringrazia il rappresentante del Governo per avere ampiamente spiegato la logica dell'intervento proposto nel decreto-legge, consentendo in tal modo di poter in futuro rintracciare le responsabilità del fallimento della norma. Precisa, tra l'altro, di essere già a conoscenza della sentenza della Corte Costituzionale citata dal sottosegretario Bressa e al riguardo ribadisce il proprio convincimento che non è possibile superare le norme dello Statuto siciliano tramite degli accordi. Contesta inoltre quanto affermato in merito alla votazione, nel marzo di quest'anno, da parte dell'Assemblea regionale siciliana di una legge di stabilità in surplus, poiché tale dato non le risulta. Lamenta infine che l'accordo sia stato ratificato dall'Assemblea siciliana successivamente all'emanazione del decreto-legge e, pur prendendo atto della buona fede del sottosegretario Bressa, rimane convinta che non si possa procedere alla modifica uno Statuto attraverso un accordo.

Giulia GRILLO (M5S) manifesta il proprio stupore per quanto affermato dal

relatore, che si è spinto a parlare persino del raggiungimento di un punto di equilibrio. Lo invita quindi ad avere un atteggiamento di maggiore umiltà e a riflettere per valutare se insieme alla maggioranza non stiano compiendo invece un grossolano errore. Esprime perplessità anche riguardo alle considerazioni del rappresentante del Governo che ha citato la sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 2015, dimenticando che tale sentenza non è citata nell'accordo tra lo Stato e la Regione, mentre viene richiamata la sentenza n. 65 del 2015. Si sofferma quindi sui contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 2015, che ritiene particolarmente significativa poiché restringe alle sole situazioni contingenti e ai casi di urgenza la possibilità di un ricorso agli accordi. Da ultimo critica la mancanza di trasparenza riguardo alla pubblicità dei verbali della Commissione paritetica. Conclude esprimendo la propria perplessità in merito al rispetto delle procedure da parte del Governo, che ritiene non abbia assunto un atteggiamento leale e trasparente.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con le considerazioni della collega Grillo e richiama i contenuti della sentenza n. 155 del 2015 della Corte Costituzionale. Ricorda, quindi che l'Assemblea siciliana ha votato, a larga maggioranza, una mozione che prevedeva la non cancellazione dei ricorsi legati a tale sentenza. Esprime inoltre rammarico per le affermazioni del relatore riguardo al disavanzo di parte corrente dei bilanci della Regione Siciliana, dimenticando le problematiche giudiziarie dei presidenti che hanno governato la Sicilia durante gli ultimi decenni. Pone quindi la questione se sia giusto far pagare ai cittadini di tale Regione i danni causati da costoro che sono stati eletti anche grazie al sostegno del Partito Democratico. Si sofferma poi su alcune valutazioni della Corte dei conti che ha precisato che nel 2015, per la prima volta, l'ammontare dei mutui in Sicilia ha superato le attività, sollevando dubbi sulla sostenibilità del debito da

parte delle future generazioni. Conclude preannunciando che renderà noto a tutti i cittadini siciliani i danni che arreca alla Sicilia l'accordo stipulato e che il Partito Democratico sta sostenendo in questa sede.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, replicando alle considerazioni della deputata Grillo, fa presente che la sentenza n. 89 del 2015 non è citata nell'accordo poiché tale sentenza ha dichiarato inammissibile e non fondato il ricorso dell'Assemblea siciliana e appariva quindi controproducente un suo richiamo. Quanto invece alle affermazioni della deputata Prestigiacomo, ribadisce di aver sostenuto che il Governo si è mosso sulla base di quanto previsto dall'articolo 43 dello Statuto siciliano e che le modifiche allo Statuto sono state apportate non dal decreto-legge in esame, ma da una norma dell'Assemblea regionale. Ribadisce, quindi, il rispetto delle procedure, precisando che il decreto-legge non fa altro che fornire un sostegno alle norme di attuazione approvate dall'Assemblea regionale siciliana.

Giulia GRILLO (M5S), segnalando che anche la sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 2015 considera infondati i ricorsi della Regione Siciliana, osserva che, se questo fosse il motivo del mancato inserimento nell'accordo, non avrebbe dovuto essere citata nemmeno la sentenza n. 89 del medesimo anno.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Melilla 11.25, Riccardo Gallo 11.2 e Guidesi 11.17.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) ritiene che non sia sufficiente prevedere l'obbligo per la Regione Siciliana di rinunciare al contenzioso in essere presso la Corte costituzionale, essendo comunque necessario un formale atto di ritiro da parte dei rappresentanti della regione medesima.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) annuncia il voto favorevole del proprio

gruppo sull'emendamento Prestigiacomò 11.15 e ricorda che già nel 2014 il presidente Crocetta aveva concluso un accordo con il Governo nazionale che prevedeva la rinuncia al contenzioso in cambio di 50 milioni di euro. Osserva inoltre che successivamente al ritiro dei ricorsi da parte della Regione Siciliana, alla Valle d'Aosta, che non aveva effettuato un analogo atto, sono stati attribuiti 70 milioni di euro.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA evidenzia che l'importo al quale fa riferimento l'onorevole Villarosa non era di 50 milioni di euro ma di 550 milioni di euro.

Giulia GRILLO (M5S) segnala che l'eliminazione dell'obbligo di rinunciare al contenzioso avrebbe potuto essere un buon punto di accordo non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche fra la Sicilia e il resto del Paese.

Maino MARCHI (PD) segnala innanzitutto che il provvedimento in esame permette di adempiere pienamente l'impegno che era stato assunto, in sede di legge di stabilità per il 2016, di stanziare 1 miliardo e 400 milioni di euro in favore della Regione Siciliana. Infatti i 500 milioni previsti nel provvedimento si aggiungono ai 900 previsti dalla menzionata legge n. 208 del 2015. Inoltre si supera il riferimento alle imposte riscosse, che tanti problemi ha causato, e lo si sostituisce con quello alle imposte maturate. Ricorda poi di aver sempre richiamato la sentenza n. 89 del 2015 della Corte costituzionale. Infine, in relazione al supposto mancato rispetto delle prerogative costituzionali della Regione siciliana, segnala che gli accordi di cui si discute sono stati stipulati con le massime istituzioni rappresentative del governo regionale: il presidente e l'Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Prestigiacomò 11.15.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che l'esistenza di regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale costituisca una

grave ingiustizia della quale si augura un prossimo superamento. Osserva inoltre come da tale ingiustizia derivino una gran parte delle difficoltà della finanza pubblica a livello territoriale.

Francesco CARIELLO (M5S), ricollegandosi a quanto evidenziato dall'onorevole Palese, osserva che disparità ancora maggiori si riscontrano all'interno di ciascuna delle due categorie di regioni. Infatti le regioni a statuto ordinario contribuiscono al bilancio nazionale in una misura compresa tra il tredici e l'otto per cento, con una media del dieci per cento, e anche la Regione Siciliana si trova in una posizione diversa rispetto alle altre regioni a statuto speciale. Evidenzia infine che la sentenza n. 89 del 2015, contrariamente a quanto affermato da alcuni colleghi, è citata nell'accordo tra la Regione siciliana e il Governo nazionale.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rammenta che l'importo connesso con l'accordo concluso dal presidente Crocetta nel 2014 era di 49 milioni di euro, neppure 50, come egli stesso aveva precedentemente ricordato. Ribadisce inoltre che la Regione Siciliana, in base alla normativa vigente, ha diritto ai dieci decimi di quanto riscosso nella regione e che se si vuole cancellare o limitare tale diritto sia necessaria l'approvazione di una legge costituzionale.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA ricorda che l'accordo citato dall'onorevole Villarosa prevedeva un importo forfetario di 47 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto regionale, e ulteriori 550 milioni di euro a titolo di contributo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce che è stata perpetrata un'ingiustizia nei confronti della Regione siciliana per la limitazione del suo diritto acquisito a percepire le imposte riscosse nel proprio territorio. Osserva che invece il diritto alle pensioni d'oro nell'ambito della stessa Re-

gione non sia mai stato minimamente intaccato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 11.21, 11.23 e 11.22.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia che gli Statuti speciali delle altre regioni consentono la loro modifica attraverso una legge ordinaria, ma quello della regione Siciliana no. Chiede al rappresentante del Governo se fosse al corrente di questa particolarità.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA conferma di essere a conoscenza di questa particolarità.

Giulia GRILLO (M5S) chiede che il verbale della Commissione paritetica citato nel dibattito sia posto in distribuzione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che il verbale sarà posto in distribuzione.

La Commissione respinge l'emendamento Villarosa 11.20.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea che il suo emendamento 11.24 è volto a sopprimere il riferimento all'accordo raggiunto tra lo Stato e la Regione siciliana ed evidenzia come la regione Sardegna abbia raggiunto un accordo decisamente migliore sia per quanto riguarda il merito sia per quanto riguarda la procedura. Evidenzia dunque un trattamento decisamente differente tra due regioni a statuto speciale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 11.24 e Catanoso 11.2.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) chiede di sottoscrivere l'emendamento Capodicasa 11.1.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Capodicasa 11.1 e Catanoso 11.3, nonché gli

emendamenti Catanoso 11.14 e 11.4, Guidesi 11.18, Catanoso 11.5, 11.6, 11.10 e 11.11, Mannino 11.19, Catanoso 11.7, 11.8, 11.9 e 11.13.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prima di riprendere l'esame dall'articolo 1, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 23.35, riprende alle 23.55.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che si riprenderà ora l'esame dalle proposte emendative precedentemente accantonate, a cominciare dall'articolo 1.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Melilli 1.4. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Dadone 1.01, Gregorio Fontana 2.019 e Pollastrini 6.02, purché riformulati nell'identico testo riportato in allegato (*vedi allegato 1*). Gli articoli aggiuntivi Gregorio Fontana 2.019 e Pollastrini 6.02 vengono quindi riferiti all'articolo 1 e rinumerati, rispettivamente, come Gregorio Fontana 1.017 e Pollastrini 1.018.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione proposta dal relatore degli identici articoli aggiuntivi Dadone 1.01, Gregorio Fontana 1.017 e Pollastrini 1.018. Prende atto altresì che il deputato Melilli ritira il suo emendamento 1.4 e che il deputato Palese sottoscrive gli identici articoli aggiuntivi Dadone 1.01, Gregorio Fontana 1.017 e Pollastrini 1.018.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Dadone 1.01, Gregorio Fontana 1.017 e Pollastrini 1.018, come riformulati (*vedi allegato 1*).

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Palese 2.026.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palese 2.026.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Castricone 3.13, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Castricone 3.2, 3.7 e 3.1. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Castricone 3.13 e dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01.

Paolo TANCREDI (AP) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Castricone 3.13 e chiede di sottoscriverlo. L'emendamento infatti riequilibra almeno parzialmente la situazione del finanziamento del comune di L'Aquila rispetto ad altri comuni del cratere.

Generoso MELILLA (SI-SEL) chiede di sottoscrivere l'emendamento Castricone 3.13.

La Commissione approva l'emendamento Castricone 3.13, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Antonio CASTRICONE (PD) accetta l'invito al ritiro del suo emendamento 3.2, comprendendo le motivazioni del relatore, dal momento che l'intervento comporta maggiori spese. D'altro canto, l'emendamento è finalizzato a compensare le spese che il comune di L'Aquila è tenuto a sostenere per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, conferma che, come anticipato dal collega Castricone, si pone un problema di copertura finanziaria dell'intervento, che comunque appare meritevole di attenzione.

Antonio CASTRICONE (PD) chiede al relatore di conoscere le motivazioni dell'invito al ritiro formulato per il suo emendamento 3.7.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ricorda che sull'emendamento è stato espresso il parere contrario della Ragioneria generale dello Stato.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda che l'emendamento, ai fini dell'indennizzo, equipara gli immobili adibiti ad attività produttive agli immobili adibiti ad abitazione, senza che vi sia una quantificazione dell'onere.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira i suoi emendamenti 3.7 e 3.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ghizzoni 3.01, come riformulato (*vedi allegato 1*).

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Marchetti 4.7, sugli identici emen-

damenti Pastorino 4.10, Alberto Giorgetti 4.6 e Fragomeli 4.8, sugli identici emendamenti Guerra 4.9 e Plangger 4.18 nonché sull'emendamento D'Incà 4.19.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Marco MARCHETTI (PD) accetta l'invito al ritiro del suo emendamento 4.7 formulato dal relatore e preannuncia che presenterà un ordine del giorno, conoscendo la sensibilità del Governo sull'argomento.

Mauro GUERRA (PD), nell'accettare l'invito al ritiro, rileva l'intenzione, con il suo emendamento 4.9, di aiutare i comuni in difficoltà a ripianare il bilancio attraverso l'accensione di mutui rimborsabili nel limite massimo di tre anni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che il deputato Plangger ritira il suo emendamento 4.18.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Berlinghieri 6.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Berlinghieri 6.3.

La Commissione approva l'emendamento Berlinghieri 6.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Mognato 7.23, Marcon 7.46 e Pastorelli 7.56.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Michele MOGNATO (PD), nell'accettare l'invito al ritiro, ricorda come il suo emendamento 7.23 si prefigga di sostenere i comuni in difficoltà.

Giulio MARCON (SI-SEL) accetta l'invito al ritiro del suo emendamento 7.46 e si associa alle considerazioni del collega, auspicando un orientamento diverso del Governo nei confronti del territorio veneziano.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ricorda al deputato Marcon che il Governo ha di recente approvato misure che vanno nel senso auspicato e anticipa il parere favorevole sul suo emendamento 17.14, per consentire le assunzioni nella scuola materna anche per i comuni che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto dell'assenza del deputato Pastorelli e dichiara decaduto il suo emendamento 7.56.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Pastorino 9.9, sull'articolo aggiuntivo Marcon 9.085, sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 9.086, Alberto Giorgetti 9.087, Palese 9.088 e Guidesi 9.089, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.090, Pastorino 9.091, Alberto Giorgetti 9.092, Guidesi 9.093 e Palese 9.094.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) chiede chiarimenti al relatore circa l'invito al ritiro del suo emendamento 9.9.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, segnala che l'emendamento manca di adeguata copertura finanziaria e chiede che venga trasfuso in un ordine del giorno.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) segnala che in tal modo i comuni non conseguiranno il pareggio di bilancio e ricorda che analogo argomento è affrontato anche dagli articoli aggiuntivi Tullo 16.049 e 16.050.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pastorino 9.9, l'articolo aggiuntivo Marcon 9.085, gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 9.086, Alberto Giorgetti 9.087, Palese 9.088 e Guidesi 9.089, nonché gli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.090, Pastorino 9.091, Alberto Giorgetti 9.092, Guidesi 9.093 e Palese 9.094.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, precedentemente accantonate.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) ritira gli emendamenti a sua prima firma 12.3 e 12.4.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD) propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013, in attesa che sia predisposta la relativa riformulazione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone di mantenere accantonato dell'articolo aggiuntivo Castricone 13.013.

Rocco PALESE (Misto-CR) invita il relatore e il Governo a presentare con

sollecitudine la proposta di riformulazione del predetto articolo aggiuntivo.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD) formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Tancredi 14.08, sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 14.017, Melilla 14.020, Guerra 14.021, Alberto Giorgetti 14.022 e Palese 14.023, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Rabino 14.024 e Sanga 14.025. Evidenzia, quindi, che è oggetto di tali proposte emendative una questione, sulla quale la magistratura contabile del Veneto si è già pronunciata, meritevole di essere affrontata in modo organico ad opera di un provvedimento *ad hoc*.

Paolo TANCREDI (AP), seppure con rammarico, ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.08, facendo presente che l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, già oggetto di attenzione da parte della magistratura contabile veneta, pur essendo ispirato a finalità di risparmio della spesa pubblica, umilia pesantemente, a suo avviso, i principi fondamentali cui la rappresentanza è ispirata, configurando una vera e propria « persecuzione democratica ». Ritiene pertanto necessario procedere a un'adeguata qualificazione dei titolari di cariche politiche.

Mauro GUERRA (PD) esprime forte disappunto sul contenuto della norma richiamata dai colleghi, che considera in palese contrasto con le norme costituzionali in materia di rappresentanza e di esercizio del diritto di elettorato passivo.

Rocco PALESE (Misto-CR) si dichiara sorpreso per il parere espresso dal relatore e dal Governo, ritenendo contraria alle norme costituzionali e ai principi di buon senso la norma contenuta nel decreto-legge citato, che considera ideologica e frutto di un errore politico, cui il Par-

lamento ha il dovere di porre rimedio, al fine di salvaguardare la qualità e la professionalità della classe dirigente e dei titolari di cariche politiche e di evitare pericolose infiltrazioni della criminalità organizzata.

Simonetta RUBINATO (PD) ricorda che su tale problematica si sono già pronunciati sia la magistratura contabile del Veneto, sia il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che, in una nota del 5 novembre 2015, ha sottolineato l'esclusione dalla portata applicativa della norma di cui al decreto-legge citato degli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore, nell'ambito della sua attività libero-professionale, da enti diversi da quello di appartenenza. Ritiene pertanto che la norma citata comprometta la partecipazione attiva alle istituzioni pubbliche dei liberi professionisti, creando una preoccupante situazione di incertezza del diritto, in merito alla quale considera indifferibile un intervento del Parlamento.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) insiste per la votazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 14.017, evidenziando che anche proposte emendative di buon senso sono state oggetto di parere contrario.

Maino MARCHI (PD) riconosce la necessità di trovare una soluzione adeguata alla problematica evidenziata in tali proposte emendative, nonché di delineare con precisione l'ambito di applicazione della norma.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), dichiara di non ritirare il proprio articolo aggiuntivo 14.022. Condivide le considerazioni svolte dalla collega Rubinato, evidenziando come molti dei problemi sollevati possano essere risolti nel corso dell'approfondimento del provvedimento in Assemblea.

Francesco CARIELLO (M5S) sottolinea che la soluzione individuata dalle norme in discussione produce più danni che benefici.

Giulio MARCON (SI-SEL) dichiara che non intende ritirare l'articolo aggiuntivo 14.020 a prima firma Melilla, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA giudica condivisibile l'indicazione di un approfondimento della materia. Evidenzia, quindi, come il Governo non intenda sottrarsi a una discussione, sebbene la soluzione prospettata dalle proposte emendative presentate non sia adeguata. Propone, pertanto, l'individuazione di un percorso che possa portare l'Esecutivo ad assumere un preciso impegno normativo sul punto.

Giulio MARCON (SI-SEL) valuta le argomentazioni addotte dal sottosegretario Baretta condivisibili solo parzialmente, evidenziando come il Governo abbia avuto a disposizione tutto il tempo necessario per trovare una soluzione efficace.

Paolo TANCREDI (AP), reputando le osservazioni del sottosegretario Baretta del tutto ragionevoli, pone in rilievo che con le proposte emendative presentate si tornerrebbe alla situazione precedente alla pronuncia della Corte dei conti, per effetto della quale molti consiglieri comunali saranno portati a dimettersi dall'incarico ricoperto, con una palese violazione del diritto di elettorato passivo.

Mauro GUERRA (PD) reputa urgente che il Governo trovi una risposta alle questioni evidenziate e confidando nell'impegno testé assunto dal sottosegretario Baretta, ritira il proprio articolo aggiuntivo 14.021.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ribadisce l'impegno del Governo ad assumere un'iniziativa legislativa sul tema.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P), domandando delucidazioni al sottosegretario Baretta in ordine a tale enunciazione, condivide le considerazioni espresse dal collega Tancredi. Ritiene, peraltro, che l'approvazione da parte della Commissione delle proposte emendative presentate da-

rebbe un segnale importante ai soggetti interessati, che si trovano oggi in una situazione di notevole incertezza.

Rocco PALESE (Misto-CR), pur apprezzando le aperture manifestate dal Governo sul tema, manifesta dubbi circa il seguito che l'Esecutivo darà agli impegni assunti.

Francesco CARIELLO (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Tancredi, manifesta la contrarietà del suo gruppo sulla proposta avanzata dal rappresentante del Governo e preannunzia un voto favorevole alle proposte emendative in discussione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che si sarebbe potuta trovare una soluzione almeno per i comuni al di sotto dei 15 mila abitanti.

Paolo TANCREDI (AP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 14.08.

Simonetta RUBINATO (PD) preannunzia il proprio voto di astensione sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 14.017, Melilla 14.020, Alberto Giorgetti 14.022 e Palese 14.023 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Rabino 14.024 e Sanga 14.025.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 14.017, Melilla 14.020, Alberto Giorgetti 14.022 e Palese 14.023 e gli identici articoli aggiuntivi Rabino 14.024 e Sanga 14.025.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Guerra 15.036 e sugli identici articoli aggiuntivi Melilla 15.02, Guidesi 15.023, Pastorino 15.033, Palese 15.034 e Alberto Giorgetti 15.035.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il parere espresso dal relatore.

Mauro GUERRA (PD) chiede al relatore quali sono le ragioni dell'invito al ritiro del suo articolo aggiuntivo 15.036.

Antonio MISIANI (PD) *relatore*, fornisce al deputato Guerra chiarimenti in merito a quanto richiesto.

Mauro GUERRA (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 15.036.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Melilla 15.02, Guidesi 15.023, Pastorino 15.033, Palese 15.034 e Alberto Giorgetti 15.035.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti un parere contrario, sull'emendamento Guerra 16.9, nonché sull'articolo aggiuntivo Guidesi 16.035, sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 16.040, Palese 16.052, Melilla 16.053 e Alberto Giorgetti 16.054 e sugli articoli aggiuntivi Tullo 16.049 e 16.050.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il parere formulato dal relatore.

Mauro GUERRA (PD) chiede al relatore in quale modo si produrrebbe l'allargamento della platea dei beneficiari che ha portato il relatore ad esprimere un parere contrario.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, conferma il parere contrario sull'emendamento in ragione dell'allargamento della platea dei beneficiari.

Mauro GUERRA (PD) ricorda le ragioni che hanno portato il Governo a introdurre una norma che evitasse di penalizzare i

comuni capaci di effettuare maggiori risparmi nella spesa corrente ed invita il relatore e il Governo a riflettere sulla bontà del suo emendamento, ampiamente condivisibile sotto tutti i punti di vista.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, manifesta la propria disponibilità a formulare un parere favorevole.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA prende atto del mutato orientamento del relatore e si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guerra 16.9 (*vedi allegato 1*) e respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 16.035, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 16.040, Palese 16.052, Melilla 16.053 e Alberto Giorgetti 16.054.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Tullo 16.049. Sottoscrive, inoltre, l'articolo aggiuntivo Tullo 16.050, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Tullo 16.050.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 17, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sugli identici emendamenti Mognato 17.4, Pastorelli 17.13 e Marcon 17.14.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il parere del relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Pastorelli 17.13.

La Commissione approva gli identici emendamenti Mognato 17.4, Pastorelli 17.13 e Marcon 17.14 (*vedi allegato 1*).

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18, precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula parere contrario sull'emendamento Pesco 18.24.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 18.24.

La Commissione passa, quindi, all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 21.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Latronico 21.53, Borghese 21.14 e Lenzi 21.8. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Grillo 21.39, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Formula, inoltre, un parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Palese 21.05 e Crimì 21.01, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sugli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 e Covello 21.07, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione proposta degli articoli aggiuntivi Palese 21.05 e Crimì 21.01 nonché degli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 e Covello 21.07.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Latronico 21.53.

La Commissione approva gli identici emendamenti Latronico 21.53, Borghese 21.14 e Lenzi 21.8 (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Grillo 21.39.

Francesco CARIELLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Grillo 21.39, accettandone la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Grillo 21.39, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) e Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Palese 21.05, come riformulato.

La Commissione approva gli articoli aggiuntivi Palese 21.05 e Crimi 21.01, come riformulati (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 e Covello 21.07, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Castricone 13.013, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rocco PALESE (Misto-CR), pur dichiarando di ritenere preferibile un accoglimento integrale della proposta emendativa, comprende lo sforzo del Governo e del relatore e ritiene che la riformulazione costituisca un apprezzabile atto di apertura.

Antonio CASTRICONE (PD) evidenzia che la proposta emendativa, sia pur riformulata, avrà effetti positivi consentendo di liberare importanti risorse sia per le imprese che per le famiglie. Pertanto dichiara di accettare la riformulazione proposta dal relatore.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013, come riformulato (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa, quindi, all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 22.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula parere favorevole sull'emendamento Mannino 22.15, purché riformulato nei termini riportato in allegato (*vedi allegato 1*), e un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Pellegrino 22.19, Segoni 22.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Castricone 22.018.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Mannino 22.15, di cui è cofirmatario.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Mannino 22.15.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Mannino 22.15, come riformulato (*vedi allegato 1*) e respinge gli emendamenti Pellegrino 22.19 e Segoni 22.3.

Antonio CASTRICONE (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 22.018.

Rocco PALESE (Misto-CR) sollecita l'impegno del Governo ad affrontare il tema trattato dall'articolo aggiuntivo Castricone 22.018.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 23, precedentemente accantonate, esprime parere favorevole sugli emendamenti Oliverio 23.1 e Carra 23.2, a condizione che siano riformulati ciascuno nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme al relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione proposta degli emendamenti Oliverio 23.1 e Carra 23.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Oliverio 23.1, come riformulato (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento Carra 23.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Losacco 24.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme al relatore.

Alberto LOSACCO (PD) accetta la proposta di riformulazione del relatore dell'emendamento a sua prima firma 24.7.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Losacco 24.7, come riformulato.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) evidenzia che la proposta emendativa in discussione è idonea a risolvere alcune problematiche relative alle fondazioni lirico-sinfoniche e che avrebbe potuto essere stata inserita già nell'ultima legge di stabilità.

La Commissione approva l'emendamento Losacco 24.7, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, segnala la necessità di un coordinamento formale relativamente agli identici emendamenti 7.6 Rigoni (*Nuova formulazione*), Marchetti 7.20 (*Nuova formulazione*), Alberto Giorgetti 7.30 (*Nuova formulazione*) Marcon 7.51 (*Nuova formulazione*) e Palese 7.17. Manifesta infatti l'opportunità di specificare, in occasione del coordinamento formale del testo, che la disapplicazione delle sanzioni per il mancato del patto di stabilità interno sia riferita esclusivamente

agli anni precedenti il 2015, per evitare una sanatoria generalizzata.

La Commissione prende atto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative 8.212, 9.30, 9.31, 23.017 del Governo e relativi subemendamenti (*vedi allegato 3*), che risultano ammissibili, invita all'approvazione del suo subemendamento 0.8.22.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 8.22 del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sul subemendamento 0.8.22.1 del relatore.

La Commissione con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.8.22.1 del relatore e l'emendamento 8.22 del Governo, come modificato dal citato subemendamento (*vedi allegato 1*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, invita all'approvazione del suo subemendamento 0.9.30.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 9.30 del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sul subemendamento 0.9.30.1 del relatore.

La Commissione con distinte votazioni, approva il subemendamento 0.9.30.1 del relatore e l'emendamento 9.30 del Governo, come modificato dal predetto subemendamento (*vedi allegato 1*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Marcon 0.9.31.1, invita all'approvazione del suo subemendamento 0.9.31.8, esprime parere contrario sui subemendamenti Marcon 0.9.31.2, 0.9.31.3, 0.9.31.4, 0.9.31.5 e 0.9.31.6, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, il presentatore del subemendamento Guerra 0.9.31.7. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento 9.31 del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore sui subemendamenti riferiti all'emendamento 9.31.

La Commissione respinge il subemendamento Marcon 0.9.31.1. La Commissione approva il subemendamento 0.9.31.8 del relatore (*vedi allegato 1*) e respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Marcon 0.9.31.2, 0.9.31.3, 0.9.31.4, 0.9.31.5 e 0.9.31.6.

Mauro GUERRA (PD) ritira il subemendamento a sua firma 0.9.31.7.

La Commissione approva l'emendamento 9.31 del Governo, come modificato dal subemendamento 0.9.31.8 del relatore (*vedi allegato 1*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Oliverio 0.23.017.1 e parere favorevole sull'emendamento 23.017 del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Oliverio 0.23.017.1.

La Commissione respinge il subemendamento Oliverio 0.23.017.1 e approva l'emendamento 23.017 del Governo (*vedi allegato 1*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, segnala che il Governo ha testé presentato le proposte emendative 6.05, 13.014, 19.022 e 24.18 (*vedi allegato 4*), aventi ad oggetto, rispettivamente, assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco negli aeroporti, interventi per il trasporto regionale ferroviario campano, nonché una modifica all'articolo 24 del provvedimento, che prevede per gli enti previdenziali la possibilità di destinare quota parte delle proprie risorse finanziarie all'acquisto di immobili già condotti in

locazione passiva da amministrazioni pubbliche.

Consapevole del fatto che i termini convenuti in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la presentazione di nuovi emendamenti da parte del relatore e del Governo sono ormai scaduti, chiede tuttavia ai commissari, prima ancora di valutare l'ammissibilità delle predette proposte emendative, se vi sia la disponibilità ad esaminarle prima della trasmissione del testo alle Commissioni competenti.

Rocco PALESE (Misto-CR), ricordando che il disegno di legge in oggetto è stato presentato alla Camera il 24 giugno scorso, ritiene che il Governo abbia ampiamente avuto la possibilità di presentare le proposte emendative che riteneva necessarie. Si dichiara pertanto contrario ad esaminare ulteriori emendamenti, anche in considerazione della complessità dei temi proposti dal Governo e del tempo disponibile, ormai assai esiguo.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) osserva che gli emendamenti preannunciati dal presidente necessiterebbero, in relazione all'ampiezza delle materie trattate, di un'attenta valutazione che non è possibile effettuare a questo punto della giornata. Invita il Governo, se ritiene necessaria la disciplina recata dalle suddette proposte emendative, a riferirle ad altri provvedimenti.

Giulio MARCON (SI-SEL) ritiene che non vi siano le condizioni per esaminare ulteriori proposte emendative presentate dal Governo.

Francesco CARIELLO (M5S) concorda con i colleghi che lo hanno preceduto, invitando il Governo a presentare eventualmente in Aula gli emendamenti in questione.

Maino MARCHI (PD) evidenzia che la presentazione degli emendamenti del Governo comporterebbe la fissazione di un termine per la presentazione di subemen-

damenti e ciò potrebbe ritardare l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, riconoscendo come i tempi siano effettivamente ridotti per poter consentire l'esame di ulteriori proposte emendative e dando atto all'opposizione di aver svolto il suo ruolo in maniera costruttiva, invita il Governo a ritirare gli emendamenti testé presentati.

Ettore ROSATO (PD) si complimenta con i componenti della Commissione Bilancio per l'ottimo e attento lavoro svolto e ringrazia il relatore ed il Governo per le proposte sinora presentate. Invita in ogni

caso i commissari a valutare le proposte emendative appena presentate dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nel ritenere che non vi siano le condizioni per esaminare le predette proposte emendative del Governo, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso per il parere alle Commissioni competenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 2.

ALLEGATO 1

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 1.**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali).

1. Al comma 5-*quater*, dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, ridefinite al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tener progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per

l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato. »;

b) al secondo periodo le parole: « periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo » e le parole: « dopo la conclusione dell'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa »;

c) al terzo periodo, le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo ».

1. 016. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis* In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1.

L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 è data notizia, a cura del gestore del centro, al comune in cui si trova la struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 01. *(Nuova formulazione)* Dadone, Colonnese, Loreface, Dieni.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e

al comma 1 è data notizia, a cura del gestore del centro, al comune in cui si trova la struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 017. *(Nuova formulazione dell'em. 2.019)* Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Palese.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 è data notizia, a cura del gestore del centro, al comune in cui si trova la struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti degli

stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 1. 018.** (Nuova formulazione dell'em. 6.02)
Pollastrini, Zampa, Gasparini, Fabbri, Piccione.

ART. 3.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: afferenti agli esercizi precedenti al 2016.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 1,5 milioni di euro con le seguenti: pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500 mila euro finalizzata alle spese di personale impiegato presso gli UTR – Uffici Territoriali per la Ricostruzione – per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere.

- 3. 13.** (Nuova formulazione) Castricone, Tancredi, Palese, Melilla.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, lettera a), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini,

i diritti di cui al predetto ultimo comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che le hanno sostenute. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini e di cui ai commi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate *pro diviso* agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del *de cuius* »;

b) all'articolo 14, comma 5-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3 ».

- 3. 10.** Castricone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli ultimi due periodi sono soppressi.

- 3. 11.** Castricone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 67-quater, comma 2 lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Decorso inutilmente tale termine il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri ».

3. 9. Castricone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse ed i risultati conseguiti.

3. 15. Caso, Castelli, Brugnerotto, Carriello, D'Incà, Sorial.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).

1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2016 ».

2. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmate e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

3. 01. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Carra, Baruffi.

ART. 6.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 67-octies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del

nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «del 20 e 29 maggio 2012» sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli scopi di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,».

6. 3. (Nuova formulazione) Berlinghieri, Cominelli, Bazoli, Galperti, Lacquaniti, Carra.

ART. 8.

All'emendamento 8.22, sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

TABELLA 1
(Articolo 8, comma 1-bis)

RIDUZIONE SPESA CORRENTE CHE CIASCUN ENTE DEVE CONSEGUIRE PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL COMMA 418 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014	
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
ALESSANDRIA	24.350.615,95
ANCONA	10.459.334,54
AREZZO	12.843.506,15
ASCOLI PICENO	7.134.097,51
ASTI	11.877.480,33
AVELLINO	18.049.353,28
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	14.058.210,41
BELLUNO	21.001.824,35
BENEVENTO	13.796.372,24
BERGAMO	31.728.085,41
BRESCIA	45.820.456,38
BRINDISI	18.780.071,23
CAMPOBASSO	10.421.147,37
CASERTA	41.581.176,99
CATANZARO	21.317.276,31
CHieti	9.815.940,03
COMO	19.512.802,97
COSENZA	20.133.633,13
CREMONA	17.557.519,97
CROTONE	8.808.227,24
CUNEO	12.937.040,99
FERMO	7.744.644,53
FERRARA	19.096.861,28
FOGGIA	15.929.163,11
FORLÌ-CESENA	15.354.624,05
FROSINONE	14.458.221,46

GROSSETO	20.136.983,13
IMPERIA	11.635.164,66
ISERNIA	6.875.921,31
LA SPEZIA	14.195.412,94
L'AQUILA	16.156.782,19
LATINA	24.971.549,84
LECCE	36.632.207,64
LECCO	10.488.071,98
LIVORNO	16.428.942,11
LODI	9.337.058,12
LUCCA	19.314.049,61
MACERATA	15.207.946,86
MANTOVA	19.611.097,39
MASSA	8.913.247,33
MATERA	16.681.723,40
MODENA	23.050.241,40
MONZA E DELLA BRIANZA	30.824.799,82
NOVARA	6.954.505,38
PADOVA	22.828.453,95
PARMA	14.791.211,63
PAVIA	24.606.488,57
PERUGIA	22.003.683,10
PESARO E URBINO	12.462.557,09
PESCARA	12.805.317,49
PIACENZA	10.413.058,08
PISA	18.844.678,36
PISTOIA	19.880.406,35
POTENZA	9.960.536,28
PRATO	14.090.938,08
RAVENNA	19.478.167,84
REGGIO NELL'EMILIA	19.726.419,38
RIETI	10.808.304,17
RIMINI	15.371.191,98
ROVIGO	11.468.548,95
SALERNO	61.944.612,25
SAVONA	14.692.257,12
SIENA	13.536.286,93
SONDRIO	6.490.720,90
TARANTO	23.543.309,97
TERAMO	12.774.580,00
TERNI	12.766.843,54
TREVISO	29.514.452,19
VARESE	5.074.177,01
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4.687.209,64

VERCELLI	7.909.756,22
VERONA	32.189.340,36
VICENZA	27.359.829,28
VITERBO	11.899.388,60
TOTALE PROVINCE	1.295.906.117,63
BARI	39.663.448,97
BOLOGNA	23.516.906,22
FIRENZE	30.869.914,47
GENOVA	17.259.894,56
MILANO	43.613.645,05
NAPOLI	113.626.626,67
REGGIO CALABRIA	23.700.015,18
ROMA	132.387.780,41
TORINO	52.558.137,86
VENEZIA	26.897.512,97
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	504.093.882,37
REGIONI SICILIANA E SARDEGNA	
AGRIGENTO	11.759.494,12
CALTANISSETTA	8.134.563,22
CATANIA	26.757.857,94
ENNA	6.670.783,16
MESSINA	17.124.226,22
PALERMO	29.156.122,68
RAGUSA	9.147.941,60
SIRACUSA	11.776.981,28
TRAPANI	11.110.660,90
CAGLIARI	19.905.798,82
NUORO	8.094.880,52
SASSARI	13.373.397,36
ORISTANO	8.639.322,04
CARBONIA-IGLESIAS	3.708.313,78
MEDIO CAMPIDANO	4.763.814,02
OGLIASTRA	3.546.373,14
OLBIA-TEMPIO	6.329.469,20
TOTALE SICILIA E SARDEGNA	200.000.000,00

TABELLA 2
(Articolo 8, comma 1-ter)

	CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA 754 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	6.335.067,11
ANCONA	1.363.338,74
AREZZO	2.446.848,11
ASCOLI PICENO	1.801.876,88
ASTI	1.423.628,49
AVELLINO	2.148.320,65
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	2.764.415,34
BELLUNO	5.896.344,26
BENEVENTO	2.532.900,98
BERGAMO	5.175.932,52
BIELLA	193.065,48
BRESCIA	8.529.721,56
BRINDISI	4.395.601,20
CAMPOBASSO	2.705.461,23
CASERTA	4.122.468,86
CATANZARO	5.710.245,55
CHIEI	2.555.865,39
COMO	3.601.332,79
COSENZA	4.577.140,72
CREMONA	3.274.142,92
CROTONE	1.840.711,92
CUNEO	1.533.240,55
FERMO	1.331.858,28
FERRARA	4.562.836,68
FOGGIA	2.946.676,35
FORLÌ-CESENA	2.303.544,71
FROSINONE	3.358.063,98
GROSSETO	4.677.561,05
IMPERIA	2.353.585,03
ISERNIA	2.044.050,43
LA SPEZIA	2.387.195,83

L'AQUILA	4.423.616,69
LATINA	2.743.995,12
LECCE	4.893.077,54
LECCO	2.474.890,27
LIVORNO	3.430.056,45
LODI	2.212.440,63
LUCCA	4.208.975,67
MACERATA	2.388.061,20
MANTOVA	3.149.241,34
MASSA	2.258.897,26
MATERA	3.768.511,05
MODENA	3.489.084,17
MONZA E DELLA BRIANZA	4.085.676,45
NOVARA	1.479.664,95
PADOVA	2.412.473,44
PARMA	3.510.156,62
PAVIA	4.333.325,53
PERUGIA	3.885.032,68
PESARO E URBINO	2.455.339,42
PESCARA	2.416.577,58
PIACENZA	3.121.400,07
PISA	5.727.514,39
PISTOIA	4.006.979,63
POTENZA	2.492.895,80
PRATO	2.567.937,69
RAVENNA	3.504.887,95
REGGIO NELL'EMILIA	4.118.373,48
RIETI	3.112.537,99
RIMINI	2.211.390,42
ROVIGO	1.989.701,55
SALERNO	13.716.086,24
SAVONA	2.195.442,28
SIENA	3.679.401,88
SONDRIO	1.686.280,52
TARANTO	3.416.293,16
TERAMO	2.278.213,85
TERNI	2.173.097,17
TREVISO	4.063.385,79
VARESE	554.820,49
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.440.745,07
VERCELLI	2.326.024,49
VERONA	3.427.484,44
VIBO VALENTIA	128.463,41
VICENZA	4.540.898,92

VITERBO	1.607.605,70
TOTALE PROVINCE	245.000.000,00
BARI	25.222.815,53
BOLOGNA	14.845.737,52
FIRENZE	9.039.740,42
GENOVA	8.908.368,49
MILANO	15.915.158,06
NAPOLI	67.212.680,90
REGGIO CALABRIA	14.580.203,88
ROMA	53.254.807,18
TORINO	24.617.035,53
VENEZIA	16.403.452,48
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	250.000.000,00

TABELLA 3
(Articolo 8, comma 1-quater)

	QUOTA DEL 66 PER CENTO DEL FONDO DI CUI AL COMMA 764 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	1.031.844,05
ANCONA	1.243.712,69
AREZZO	463.340,50
ASCOLI PICENO	698.688,66
ASTI	1.296.939,44
AVELLINO	435.191,15
BELLUNO	625.914,55
BRESCIA	1.888.151,19
CATANZARO	1.205.715,47
CHIETI	7.597,03
COMO	130.124,27
CROTONE	2.149.026,02
CUNEO	1.212.539,22
FERMO	1.153.721,52

FORLÌ-CESENA	419.960,78
IMPERIA	906.184,55
ISERNIA	429.815,98
LA SPEZIA	1.845.377,93
LECCO	83.882,96
LIVORNO	517.355,23
LODI	307.589,51
LUCCA	1.822.638,28
MACERATA	200.956,04
MASSA	612.936,48
MATERA	532.699,17
NOVARA	1.131.568,91
PADOVA	305.078,56
PAVIA	389.270,52
PESARO E URBINO	147.636,27
PESCARA	101.633,21
PISA	2.059.547,01
PISTOIA	582.916,93
POTENZA	1.519.381,68
RAVENNA	1.780.608,95
RIMINI	298.003,11
ROVIGO	661.877,54
SALERNO	971.952,85
SAVONA	1.227.510,49
SIENA	491.762,57
SONDRIO	829.329,20
TERAMO	251.126,04
TERNI	913.000,51
VARESE	2.335.516,56
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.127.764,51
VERCELLI	229.666,28
VITERBO	1.022.945,64
TOTALE PROVINCE	39.600.000,00

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo

1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente articolo ».

TABELLA 1
(Articolo 8, comma 1-bis)

	RIDUZIONE SPESA CORRENTE CHE CIASCUN ENTE DEVE CONSEGUIRE PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL COMMA 418 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
ALESSANDRIA	24.350.615,95
ANCONA	10.459.334,54
AREZZO*	12.843.506,15
ASCOLI PICENO*	7.134.097,51
ASTI	11.877.480,33
AVELLINO	18.049.353,28
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	14.058.210,41
BELLUNO*	21.001.824,35
BENEVENTO*	13.796.372,24
BERGAMO	31.728.085,41
BRESCIA	45.820.456,38
BRINDISI	18.780.071,23
CAMPOBASSO	10.421.147,37
CASERTA	41.581.176,99
CATANZARO	21.317.276,31
CHIETI	9.815.940,03
COMO	19.512.802,97
COSENZA	20.133.633,13
CREMONA	17.557.519,97
CROTONE	8.808.227,24
CUNEO	12.937.040,99
FERMO	7.744.644,53
FERRARA	19.096.861,28
FOGGIA	15.929.163,11
FORLÌ-CESENA	15.354.624,05
FROSINONE	14.458.221,46
GROSSETO*	20.136.983,13
IMPERIA	11.635.164,66
ISERNIA	6.875.921,31
LA SPEZIA	14.195.412,94
L'AQUILA	16.156.782,19
LATINA	24.971.549,84
LECCE	36.632.207,64

LECCO*	10.488.071,98
LIVORNO*	16.428.942,11
LODI	9.337.058,12
LUCCA*	19.314.049,61
MACERATA	15.207.946,86
MANTOVA	19.611.097,39
MASSA*	8.913.247,33
MATERA	16.681.723,40
MODENA	23.050.241,40
MONZA E DELLA BRIANZA	30.824.799,82
NOVARA	6.954.505,38
PADOVA	22.828.453,95
PARMA	14.791.211,63
PAVIA	24.606.488,57
PERUGIA	22.003.683,10
PESARO E URBINO	12.462.557,09
PESCARA	12.805.317,49
PIACENZA	10.413.058,08
PISA*	18.844.678,36
PISTOLA*	19.880.406,35
POTENZA*	9.960.536,28
PRATO*	14.090.938,08
RAVENNA	19.478.167,84
REGGIO NELL'EMILIA	19.726.419,38
RIETI	10.808.304,17
RIMINI	15.371.191,98
ROVIGO	11.468.548,95
SALERNO	61.944.612,25
SAVONA*	14.692.257,12
SIENA	13.536.286,93
SONDRIO*	6.490.720,90
TARANTO	23.543.309,97
TERAMO	12.774.580,00
TERNI	12.766.843,54
TREVISO	29.514.452,19
VARESE	5.074.177,01
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4.687.209,64
VERCELLI	7.909.756,22
VERONA	32.189.340,36
VICENZA	27.359.829,28
VITERBO	11.899.388,60
TOTALE PROVINCE	1.295.906.117,63
BARI	39.663.448,97

BOLOGNA	23.516.906,22
FIRENZE	30.869.914,47
GENOVA	17.259.894,56
MILANO	43.613.645,05
NAPOLI	113.626.626,67
REGGIO CALABRIA	23.700.015,13
ROMA	132.387.780,41
TORINO	52.558.137,86
VENEZIA	26.897.512,97
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	504.093.882,37
REGIONI SICILIANA E SARDEGNA	
AGRIGENTO	11.759.494,12
CALTANISSETTA	8.134.563,22
CATANIA	26.757.857,94
ENNA	6.670.783,16
MESSINA	17.124.226,22
PALERMO	29.156.122,68
RAGUSA	9.147.941,60
SIRACUSA	11.776.981,28
TRAPANI	11.110.660,90
CAGLIARI	19.905.798,82
NUORO	8.094.880,52
SASSARI	13.373.397,36
ORISTANO	8.639.322,04
CARBONIA-IGLESIAS	3.708.313,78
MEDIO CAMPIDANO	4.763.814,02
OGLIASTRA	3.546.373,14
OLBIA-TEMPIO	6.329.469,20
TOTALE SICILIA E SARDEGNA	200.000.000,00

TABELLA 2
(Articolo 8, comma 1-ter)

	CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA 754 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	6.335.067,11
ANCONA	1.363.338,74
AREZZO	2.446.848,11
ASCOLI PICENO	1.801.876,88
ASTI	1.423.628,49
AVELLINO	2.148.320,65
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	2.764.415,34
BELLUNO	5.896.344,26
BENEVENTO	2.532.900,98
BERGAMO	5.175.932,52
BIELLA	193.065,48
BRESCIA	8.529.721,56
BRINDISI	4.395.601,20
CAMPOBASSO	2.705.461,23
CASERTA	4.122.468,86
CATANZARO	5.710.245,55
CHIETI	2.555.865,39
COMO	3.601.332,79
COSENZA	4.577.140,72
CREMONA	3.274.142,92
CROTONE	1.840.711,92
CUNEO	1.533.240,55
FERMO	1.331.858,28
FERRARA	4.562.836,68
FOGGIA	2.946.676,35
FORLI'-CESENA	2.303.544,71
FROSINONE	3.358.063,98
GROSSETO	4.677.561,05
IMPERIA	2.353.585,03
ISERNIA	2.044.050,43
LA SPEZIA	2.387.195,83
L'AQUILA	4.423.616,69
LATINA	2.743.995,12
LECCE	4.893.077,54
LECCO	2.474.390,27

LIVORNO	3.430.056,45
LODI	2.212.440,63
LUCCA	4.208.975,67
MACERATA	2.388.061,20
MANTOVA	3.149.241,34
MASSA	2.258.897,26
MATERA	3.768.511,05
MODENA	3.489.084,17
MONZA E DELLA BRIANZA	4.085.676,45
NOVARA	1.479.664,95
PADOVA	2.412.473,44
PARMA	3.510.156,62
PAVIA	4.333.325,53
PERUGIA	3.885.032,68
PESARO E URBINO	2.455.339,42
PESCARA	2.416.577,58
PIACENZA	3.121.400,07
PISA	5.727.514,39
PISTOLA	4.006.979,63
POTENZA	2.492.895,80
PRATO	2.567.937,69
RAVENNA	3.504.887,95
REGGIO NELLE EMILIA	4.118.373,48
RIETI	3.112.537,99
RIMINI	2.211.390,42
ROVIGO	1.989.701,55
SALERNO	13.716.086,24
SAVONA	2.195.442,28
SIENA	3.679.401,88
SONDRIO	1.686.280,52
TARANTO	3.416.293,16
TERAMO	2.278.213,85
TERNI	2.173.097,17
TREVISO	4.063.385,79
VARESE	554.820,49
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.440.745,07
VERCELLI	2.326.024,49
VERONA	3.427.484,44
VIBO VALENTIA	128.463,41
VICENZA	4.540.898,92
VITERBO	1.607.605,70
TOTALE PROVINCE	245.000.000,00
BARI	25.222.815,53

BOLOGNA	14.845.737,52
FIRENZE	9.039.740,42
GENOVA	3.908.368,49
MILANO	15.915.158,06
NAPOLI	67.212.680,90
REGGIO CALABRIA	14.580.203,88
ROMA	53.254.807,18
TORINO	24.617.035,53
VENEZIA	16.403.452,48
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	250.000.000,00

TABELLA 3
(Articolo 8, comma 1-quater)

	QUOTA DEL 66 PER CENTO DEL FONDO DI CUI AL COMMA 764 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	1.031.844,05
ANCONA	1.243.712,69
AREZZO	463.340,50
ASCOLI PICENO	698.688,66
ASTI	1.296.939,44
AVELLINO	435.191,15
BELLUNO	625.914,55
BRESCIA	1.888.151,19
CATANZARO	1.205.715,47
CHIETI	7.597,03
COMO	130.124,27
CROTONE	2.149.026,02
CUNEO	1.212.539,22
FERMO	1.153.721,52
FORLI'-CESENA	419.960,78
IMPERIA	906.184,55
ISERNIA	429.815,98
LA SPEZIA	1.845.377,93
LECCO	83.882,96
LIVORNO	517.355,23
LODI	307.589,51
LUCCA	1.822.638,28
MACERATA	200.956,04
MASSA	612.936,48
MATERA	532.699,17
NOVARA	1.131.568,91
PADOVA	305.078,56
PAVIA	389.270,52
PESARO E URBINO	147.636,27
PESCARA	101.633,21
PISA	2.059.547,01
PISTOLA	582.916,93
POTENZA	1.519.381,68
RAVENNA	1.730.608,95
RIMINI	298.003,11

ROVICO	661.877,54
SALERNO	971.952,85
SAVONA	1.227.510,49
SIENA	491.762,57
SONDRIO	829.329,20
TERAMO	251.126,04
TERNI	913.000,51
VARESE	2.335.516,56
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.127.764,51
VERCELLI	229.666,23
VITERBO	1.022.945,64
TOTALE PROVINCE	39.600.000,00

8. 22. Il Governo.

ART. 9.

All'emendamento 9.30, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.

0. 9. 30. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « le relative variazioni, » sono soppresse.

1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « , le relative variazioni » sono soppresse.

1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: « , le relative variazioni. » sono soppresse.

9. 30. Il Governo.

All'emendamento 9.31, comma 1-bis, dopo le parole: enti territoriali inserire le seguenti: , ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,.

0. 9. 31. 8. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati entro trenta giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adem-

piuto. È fatto altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

1-ter. Ai fini dell'approvazione del rendiconto delle regioni e delle province autonome, il comma 1-bis fa riferimento al termine del 30 aprile previsto per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

1-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la sanzione di cui al comma 1-bis si applica, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato in Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato in Consiglio.

1-quinquies. La prima applicazione dei commi da 1-bis a 1-quater è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali ed ai loro enti che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

9. 31. Il Governo.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni).

1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbli-

gazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema *web* del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità da fissare con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali da emanare entro il 30 settembre 2016.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. La dotazione del fondo di cui al comma 1, per l'anno 2016, è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, dalle risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. 067. *(Nuova formulazione)* Fragomeli, Petrini, Carnevali.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Della dilazione del pagamento).

1. Il debitore decaduto alla data del 1° luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare, sino ad un massimo di 72 rate, elevabili nei casi previsti dall'attuale normativa, l'importo ai sensi del medesimo articolo 19 anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-*quater* e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateizzazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateizzazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi può ottenere, a sem-

plice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: « di importo superiore a 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di importo superiore a 60.000 euro ».

13. 013. *(Nuova formulazione)* Castricone, Palese, Guidesi, Busin, Francesco Sanna, Cenni, Abrignani, Caso, Cariello, Brugnerotto, Villarosa, Pesco, Rubinato.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la parola: comuni, ovunque ricorra, inserire le seguenti: , alle province e alle città metropolitane.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

14. 10. Il Relatore.

ART. 16.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « per le stesse finalità nell'anno 2009 » sono aggiunte le seguenti: « sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste

dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267. ».

***16. 3.** Laforgia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « per le stesse finalità nell'anno 2009 » sono aggiunte le seguenti: « sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267. ».

***16. 13.** Guerra.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « per le stesse finalità nell'anno 2009 » sono aggiunte le seguenti: « sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267. ».

***16. 30.** Giulietti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento » sono soppresse.

16. 9. Guerra.

ART. 17.

Al capoverso comma 228-ter, primo periodo, sostituire le parole: nel triennio 2016-2018 con le seguenti: nel triennio scolastico 2016-2019 e all'ultimo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

Conseguentemente dopo il capoverso comma 228-ter, aggiungere il seguente:

228-quater. Nei tempi stabiliti dal precedente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

17. 6. Coscia, Miccoli, Laforgia.

Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:

228-quater. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

***17. 4.** Mognato, Martella, Murer, Zoggia.

Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:

228-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 228-*bis* e 228-*ter* si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

***17. 13.** Pastorelli.

Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:

228-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 228-*bis* e 228-*ter* si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

***17. 14.** Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido, Palese, Caso.

ART. 18.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.

***18. 12.** Fanucci, Alberto Giorgetti, Palese.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.

***18. 13.** Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

ART. 20.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute 2014-2016, è attuato entro e non oltre le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti *on line*.

20. 8. Lorefice, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Sorial.

ART. 21.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'istanza di rettifica è pubblicata sui siti istituzionali della regione interessata e dell'AIFA.

21. 34. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Sorial.

Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.

***21. 54.** Latronico.

Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.

***21. 13.** Borghese.

Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.

***21. 45.** Monchiero, Librandi.

Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.

***21. 5.** Carnevali.

Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente:

a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto;

b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: « e di quelle rese disponibili » fino alla fine.

16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole da: « le risorse rese disponibili » fino a: « nonché ».

****21. 53.** Latronico, Palese.

Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente:

a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017

concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto.

b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: « e di quelle rese disponibili » fino alla fine.

16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole da: « le risorse rese disponibili » fino a: « nonché ».

****21. 14.** Borghese.

Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

Conseguentemente:

a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle scadenze di brevetto;

b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: « e di quelle rese disponibili » fino alla fine.

16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le

parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».

****21. 8.** Lenzi.

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'AIFA rende pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 235, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata.

21. 39. *(Nuova formulazione)* Grillo, Mantero, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Loreface, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Inca, Sorial, Palese.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è soppresso;

b) all'articolo 5, il comma 1 è soppresso;

c) all'articolo 6:

1) il comma 1 è soppresso;

2) al comma 2, la lettera a) è soppressa;

3) al comma 3, la lettera f) è soppressa.

2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

4. Il Ministero della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***21. 05.** (Nuova formulazione) Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è soppresso;

b) all'articolo 5, il comma 1 è soppresso;

c) all'articolo 6:

1) il comma 1 è soppresso;

2) al comma 2, la lettera a) è soppressa;

3) al comma 3, la lettera f) è soppressa.

7. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

8. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di rico-

vero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

9. Il Ministero della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***21. 01.** (Nuova formulazione) Crimi, Fannucci, Amato, Gelli, Cova.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni.

3. Con il regolamento di cui al comma 4, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****21. 06.** (Nuova formulazione) Palese.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*.

(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide).

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da

sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni.

3. Con il regolamento di cui al comma 4, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito

del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

****21. 07.** *(Nuova formulazione)* Covello.

ART. 22.

Al comma 5, dopo le parole: al Comitato interministeriale per la programmazione economica *aggiungere le seguenti:* e alle Commissioni parlamentari competenti.

22. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Al comma 6, sostituire le parole: annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* semestralmente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti.

Conseguentemente, alla fine del comma medesimo, aggiungere le seguenti parole: , e presenta un dettagliato *report* sullo stato di avanzamento dei lavori sulla messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, di cui al comma 1.

22. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «servizi idrici e risorse idriche», sono aggiunte le seguenti: «e di bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 »;

b) al secondo periodo:

1) dopo le parole: «dell'11 luglio 2012 » sono aggiunte le seguenti: «e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2012 »;

2) le parole da: «destinare ad interventi » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30

giugno 2016 non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti »;

c) al terzo periodo, «dopo le parole: 60/2012 » sono aggiunte le seguenti: « , della delibera CIPE 87/2012 »;

d) il quarto, quinto e sesto periodo sono soppressi.

22. 5. Giulietti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione 2003/2007 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13 – istituisce sul proprio sito istituzionale una apposita sezione dal titolo: «discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:

a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea ed inviato al Governo italiano;

b) l'ammontare della multa forfettaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;

c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 813 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;

d) lo stato dell'arte delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;

e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.

Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate, laddove di propria competenza di ubicazione, nel sito istituzionale coinvolto nella sentenza della Corte.

- 22. 15.** (Nuova formulazione) Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà, Palese.

ART. 23.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari, negli anni 2015 e 2016. ».

- 23. 3.** (Nuova formulazione) Carra, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese, Latronico, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative o organizzazioni di

produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il venti per cento del settore.

- 23. 1.** (Nuova formulazione) Oliverio, Cova, Carra, Falcone, Taricco.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (CE) 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014 – 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter. 1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.

4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1°

ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 2 sono restituite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1° ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.

4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto, entro il 1° ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1° ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.

4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti »;

b) al comma 5, le parole: « , per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo, » sono soppresse;

c) il comma 6, è sostituito dal seguente:

« 6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle ri-

sorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione. ».

23. 2. *(Nuova formulazione)* Carra, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari).

1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.

2. Gli interventi finanziati con il Fondo di cui al comma 1 soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (UE) a 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;

b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. 017. Il Governo.

ART. 24.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016, con le parole: il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018.

24. 5. Coscia, Manzi, Narduolo.

Aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « non si applica » sono inserite le seguenti: « alle istituzioni culturali, nonché ».

24. 4. Malisani, Narduolo, Palese, Latronico.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

24. 3. (Nuova formulazione) Rampi, Coscia, Bonaccorsi, Piccoli Nardelli,

Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Iori.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

3-ter. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede » e le parole: « il rilascio » sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e turistiche.

24. 17. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottarsi, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modifi-

cando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;

b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come « fondazione lirico-sinfonica » o « teatro lirico-sinfonico », con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica, valorizzazione della qualità;

c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera precedente, anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana;

d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;

e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti a legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.

3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Com-

missioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.

3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:

a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;

b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, ivi

compresa la chiusura temporanea o stagionale e conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale, anche direttivo, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;

c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto in misura del 50 per cento;

d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. ».

24. 7. (*Nuova formulazione*) Losacco, Palestre, Alberto Giorgetti.

ALLEGATO 2

**DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali
e il territorio. C. 3926 Governo.****EMENDAMENTI 1.016, 14.10, 24.17 DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI****ART. 1.****SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.016
DEL RELATORE**

All'emendamento 1.016, capoverso, ART. 1-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: tax gap inserire le seguenti: , ivi incluso quello derivante dal divario tra valori catastali e valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare.,

0. 1. 016. 1. Rubinato, Guerra.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali).

1. Al comma 5-*quater*, dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-

città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, ride-terminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tener progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato. »;

b) al secondo periodo le parole: « periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo » e le parole: « dopo la conclusione dell'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa »;

c) al terzo periodo, le parole: « secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « terzo periodo ».

1. 016. Il Relatore.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la parola: comuni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: alle province e alle città metropolitane.

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.

14. 10. Il Relatore.

ART. 24.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 24.17 DEL RELATORE

All'emendamento 24.17, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza».

3-bis.1. Entro il 31 dicembre 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni:

a) stabilisce il numero massimo delle concessioni che le regioni possono rilasciare in base ai piani paesaggistici, ai piani regolatori comunali ed ai piani provinciali di coordinamento;

b) rimodula i canoni demaniali secondo criteri oggettivi che tengano in considerazione la diversità delle nostre coste secondo standard che mettano a sistema: le diversità regionali, l'ammontare degli investimenti, gli incassi e gli utili imprenditoriali, la dimensione della superficie demaniale utilizzata e l'impatto ambientale;

c) classifica le aree da mettere a gara tenendo in considerazione: l'accessibilità, la redditività, l'impatto ambientale e conseguentemente stabilisce la durata della concessione che non necessariamente deve essere uguale per tutti;

d) redige il bando di gara tipo inserendo le clausole sociali previste dal decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) stabilisce il numero massimo di concessioni che può essere assegnata alle società di capitali che deve essere proporzionale all'estensione lineare delle aree demaniali e comunque garantendo l'accesso alle PMI.

0. 24. 17. 1. Mannino, Caso.

All'emendamento 24.17, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che

deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza ».

3-bis.1. Le gare di cui al comma 3-bis – a partire dal 1° gennaio 2017 – devono ottemperare a quanto stabilito dai piani regolatori comunali, dai piani provinciali e dai piani paesaggistici regionali, quindi in assenza di anche uno di questi strumenti di gestione e di controllo delle risorse naturali gli enti preposti non possono eseguire alcuna gara.

0. 24. 17. 2. Mannino, Caso.

All'emendamento 24.17, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza ».

0. 24. 17. 3. Mannino, Caso.

All'emendamento 24.17, al comma 3-bis apportare le seguenti modificazioni:

alle parole: Nelle more *premettere le seguenti:* Relativamente alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative;

dopo la parola: comunitaria, *inserire le seguenti:* da effettuare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dando attuazione ai principi e alle regole dell'imparzialità e della trasparenza nella selezione dei candidati, ferma restando un'adeguata tutela degli investimenti effettuati dagli esercenti attività di impresa oggetto delle concessioni anche in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto del principio di certezza del diritto,

0. 24. 17. 4. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

All'emendamento 24.17, al comma 3-bis, dopo le parole: riordino della materia *inserire le seguenti:* da effettuare entro il 31 dicembre 2016.

0. 24. 17. 5. Bergamini, Alberto Giorgetti.

All'emendamento 24.17, al comma 3-bis, dopo le parole: conservano validità *inserire le seguenti:* per un periodo di trenta anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

0. 24. 17. 6. Bergamini, Alberto Giorgetti.

All'emendamento 24.17, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-bis.1. La revisione e il riordino della materia di cui al comma 3-bis, da effettuare inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, tutela i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, garantendo loro una durata proporzionata agli investimenti effettuati per la costruzione di manufatti legittimamente esistenti e ai valori materiali e immateriali commerciali conseguiti.

0. 24. 17. 7. Bergamini, Alberto Giorgetti.

All'emendamento 24.17, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:

3-bis.1. I rapporti di cui al comma 3-bis conservano validità per un periodo di trenta anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che le autorità competenti non dimostrino la mancanza di investimenti realizzati per la costruzione di manufatti legittimamente esistenti e, in generale, per il miglioramento dell'area concessa, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

0. 24. 17. 8. Bergamini, Alberto Giorgetti.

All'emendamento 24.17, dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:

3-quater. All'articolo 7, comma 9-duodevices, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « 31

dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

0. 24. 17. 9. Abrignani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

3-ter. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede » e le parole: « il rilascio » sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e turistiche.

24. 17. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

**EMENDAMENTI 8.22, 9.30, 9.31, 23.017 DEL GOVERNO E RELATIVI
SUBEMENDAMENTI**

ART. 8

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.22
DEL GOVERNO**

All'emendamento 8.22, sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

TABELLA 1
(Articolo 8, comma 1-bis)

RIDUZIONE SPESA CORRENTE CHE CIASCUN ENTE DEVE CONSEGUIRE PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL COMMA 418 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014	
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
ALESSANDRIA	24.350.613,95
ANCONA	10.459.334,54
AREZZO	12.843.506,15
ASCOLI PICENO	7.134.097,51
ASTI	11.877.480,33
AVELLINO	18.049.353,28
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	14.058.210,41
BELLUNO	21.001.824,35
BENEVENTO	13.796.372,24
BERGAMO	31.728.085,41
BRESCIA	45.820.456,38
BRINDISI	18.780.071,23
CAMPOBASSO	10.421.147,37
CASERTA	41.581.176,99
CATANZARO	21.317.276,31
CHieti	9.815.940,03
COMO	19.512.802,97
COSENZA	20.133.633,13
CREMONA	17.557.519,97
CROTONE	8.808.227,24
CUNEO	12.937.040,99
FERMO	7.744.644,53
FERRARA	19.096.861,28
FOGGIA	15.929.163,11
FORLÌ-CESENA	15.354.624,05
FROSINONE	14.458.221,46

GROSSETO	20.136.983,13
IMPERIA	11.635.164,66
ISERNIA	6.875.921,31
LA SPEZIA	14.195.412,94
L'AQUILA	16.156.782,19
LATINA	24.971.549,84
LECCE	36.632.207,64
LECCO	10.488.071,98
LIVORNO	16.428.942,11
LODI	9.337.058,12
LUCCA	19.314.049,61
MACERATA	15.207.946,86
MANTOVA	19.611.097,39
MASSA	8.913.247,33
MATERA	16.681.723,40
MODENA	23.050.241,40
MONZA E DELLA BRIANZA	30.824.799,82
NOVARA	6.954.505,38
PADOVA	22.828.453,95
PARMA	14.791.211,63
PAVIA	24.606.488,57
PERUGIA	22.003.683,10
PESARO E URBINO	12.462.557,09
PESCARA	12.805.317,49
PIACENZA	10.413.058,08
PISA	18.844.678,36
PISTOIA	19.880.406,35
POTENZA	9.960.536,28
PRATO	14.090.938,08
RAVENNA	19.478.167,84
REGGIO NELL'EMILIA	19.726.419,38
RIETI	10.808.304,17
RIMINI	15.371.191,98
ROVIGO	11.468.548,95
SALERNO	61.944.612,25
SAVONA	14.692.257,12
SIENA	13.536.286,93
SONDRIO	6.490.720,90
TARANTO	23.543.309,97
TERAMO	12.774.580,00
TERNI	12.766.843,54
TREVISO	29.514.452,19
VARESE	5.074.177,01
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4.687.209,64

VERCELLI	7.909.756,22
VERONA	32.189.340,36
VICENZA	27.359.829,28
VITERBO	11.899.388,60
TOTALE PROVINCE	1.295.906.117,63
BARI	39.663.448,97
BOLOGNA	23.516.906,22
FIRENZE	30.869.914,47
GENOVA	17.259.894,56
MILANO	43.613.645,05
NAPOLI	113.626.626,67
REGGIO CALABRIA	23.700.015,18
ROMA	132.387.780,41
TORINO	52.558.137,86
VENEZIA	26.897.512,97
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	504.093.882,37
REGIONI SICILIANA E SARDEGNA	
AGRIGENTO	11.759.494,12
CALTANISSETTA	8.134.563,22
CATANIA	26.757.857,94
ENNA	6.670.783,16
MESSINA	17.124.226,22
PALERMO	29.156.122,68
RAGUSA	9.147.941,60
SIRACUSA	11.776.981,28
TRAPANI	11.110.660,90
CAGLIARI	19.905.798,82
NUORO	8.094.880,52
SASSARI	13.373.397,36
ORISTANO	8.639.322,04
CARBONIA-IGLESIAS	3.708.313,78
MEDIO CAMPIDANO	4.763.814,02
OGLIASTRA	3.546.373,14
OLBIA-TEMPIO	6.329.469,20
TOTALE SICILIA E SARDEGNA	200.000.000,00

TABELLA 2
(Articolo 8, comma 1-ter)

	CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA 754 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	6.335.067,11
ANCONA	1.363.338,74
AREZZO	2.446.848,11
ASCOLI PICENO	1.801.876,88
ASTI	1.423.628,49
AVELLINO	2.148.320,65
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	2.764.415,34
BELLUNO	5.896.344,26
BENEVENTO	2.532.900,98
BERGAMO	5.175.932,52
BIELLA	193.065,48
BRESCIA	8.529.721,56
BRINDISI	4.395.601,20
CAMPOBASSO	2.705.461,23
CASERTA	4.122.468,86
CATANZARO	5.710.245,55
CHIEI	2.555.865,39
COMO	3.601.332,79
COSENZA	4.577.140,72
CREMONA	3.274.142,92
CROTONE	1.840.711,92
CUNEO	1.533.240,55
FERMO	1.331.858,28
FERRARA	4.562.836,68
FOGGIA	2.946.676,35
FORLÌ-CESENA	2.303.544,71
FROSINONE	3.358.063,98
GROSSETO	4.677.561,05
IMPERIA	2.353.585,03
ISERNIA	2.044.050,43
LA SPEZIA	2.387.195,83

L'AQUILA	4.423.616,69
LATINA	2.743.995,12
LECCE	4.893.077,54
LECCO	2.474.890,27
LIVORNO	3.430.056,45
LODI	2.212.440,63
LUCCA	4.208.975,67
MACERATA	2.388.061,20
MANTOVA	3.149.241,34
MASSA	2.258.897,26
MATERA	3.768.511,05
MODENA	3.489.084,17
MONZA E DELLA BRIANZA	4.085.676,45
NOVARA	1.479.664,95
PADOVA	2.412.473,44
PARMA	3.510.156,62
PAVIA	4.333.325,53
PERUGIA	3.885.032,68
PESARO E URBINO	2.455.339,42
PESCARA	2.416.577,58
PIACENZA	3.121.400,07
PISA	5.727.514,39
PISTOIA	4.006.979,63
POTENZA	2.492.895,80
PRATO	2.567.937,69
RAVENNA	3.504.887,95
REGGIO NELL'EMILIA	4.118.373,48
RIETI	3.112.537,99
RIMINI	2.211.390,42
ROVIGO	1.989.701,55
SALERNO	13.716.086,24
SAVONA	2.195.442,28
SIENA	3.679.401,88
SONDRIO	1.686.280,52
TARANTO	3.416.293,16
TERAMO	2.278.213,85
TERNI	2.173.097,17
TREVISO	4.063.385,79
VARESE	554.820,49
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.440.745,07
VERCELLI	2.326.024,49
VERONA	3.427.484,44
VIBO VALENTIA	128.463,41
VICENZA	4.540.898,92

VITERBO	1.607.605,70
TOTALE PROVINCE	245.000.000,00
BARI	25.222.815,53
BOLOGNA	14.845.737,52
FIRENZE	9.039.740,42
GENOVA	8.908.368,49
MILANO	15.915.158,06
NAPOLI	67.212.680,90
REGGIO CALABRIA	14.580.203,88
ROMA	53.254.807,18
TORINO	24.617.035,53
VENEZIA	16.403.452,48
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	250.000.000,00

TABELLA 3
(Articolo 8, comma 1-quater)

	QUOTA DEL 66 PER CENTO DEL FONDO DI CUI AL COMMA 764 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	1.031.844,05
ANCONA	1.243.712,69
AREZZO	463.340,50
ASCOLI PICENO	698.688,66
ASTI	1.296.939,44
AVELLINO	435.191,15
BELLUNO	625.914,55
BRESCIA	1.888.151,19
CATANZARO	1.205.715,47
CHIETI	7.597,03
COMO	130.124,27
CROTONE	2.149.026,02
CUNEO	1.212.539,22
FERMO	1.153.721,52

FORLÌ-CESENA	419.960,78
IMPERIA	906.184,55
ISERNIA	429.815,98
LA SPEZIA	1.845.377,93
LECCO	83.882,96
LIVORNO	517.355,23
LODI	307.589,51
LUCCA	1.822.638,28
MACERATA	200.956,04
MASSA	612.936,48
MATERA	532.699,17
NOVARA	1.131.568,91
PADOVA	305.078,56
PAVIA	389.270,52
PESARO E URBINO	147.636,27
PESCARA	101.633,21
PISA	2.059.547,01
PISTOIA	582.916,93
POTENZA	1.519.381,68
RAVENNA	1.780.608,95
RIMINI	298.003,11
ROVIGO	661.877,54
SALERNO	971.952,85
SAVONA	1.227.510,49
SIENA	491.762,57
SONDRIO	829.329,20
TERAMO	251.126,04
TERNI	913.000,51
VARESE	2.335.516,56
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.127.764,51
VERCELLI	229.666,28
VITERBO	1.022.945,64
TOTALE PROVINCE	39.600.000,00

0. 8. 22. 1. Il Relatore.

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.

1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,

n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.

1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente articolo ».

TABELLA 1
(Articolo 8, comma 1-bis)

	RIDUZIONE SPESA CORRENTE CHE CIASCUN ENTE DEVE CONSEGUIRE PER L'ANNO 2016 AI SENSI DEL COMMA 418 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
ALESSANDRIA	24.350.615,95
ANCONA	10.459.334,54
AREZZO*	12.843.506,15
ASCOLI PICENO*	7.134.097,51
ASTI	11.877.480,33
AVELLINO	18.049.353,28
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	14.058.210,41
BELLUNO*	21.001.824,35
BENEVENTO*	13.796.372,24
BERGAMO	31.728.085,41
BRESCIA	45.820.456,38
BRINDISI	18.780.071,23
CAMPOBASSO	10.421.147,37
CASERTA	41.581.176,99
CATANZARO	21.317.276,31
CHIETI	9.815.940,03
COMO	19.512.802,97
COSENZA	20.133.633,13
CREMONA	17.557.519,97
CROTONE	8.808.227,24
CUNEO	12.937.040,99
FERMO	7.744.644,53
FERRARA	19.096.861,28
FOGGIA	15.929.163,11
FORLÌ-CESENA	15.354.624,05
FROSINONE	14.458.221,46
GROSSETO*	20.136.983,13
IMPERIA	11.635.164,66
ISERNIA	6.875.921,31
LA SPEZIA	14.195.412,94
L'AQUILA	16.156.782,19
LATINA	24.971.549,84
LECCE	36.632.207,64

LECCO*	10.488.071,98
LIVORNO*	16.428.942,11
LODI	9.337.058,12
LUCCA*	19.314.049,61
MACERATA	15.207.946,86
MANTOVA	19.611.097,39
MASSA*	8.913.247,33
MATERA	16.681.723,40
MODENA	23.050.241,40
MONZA E DELLA BRIANZA	30.824.799,82
NOVARA	6.954.505,38
PADOVA	22.828.453,95
PARMA	14.791.211,63
PAVIA	24.606.488,57
PERUGIA	22.003.683,10
PESARO E URBINO	12.462.557,09
PESCARA	12.805.317,49
PIACENZA	10.413.058,08
PISA*	18.844.678,36
PISTOLA*	19.880.406,35
POTENZA*	9.960.536,28
PRATO*	14.090.938,08
RAVENNA	19.478.167,84
REGGIO NELL'EMILIA	19.726.419,38
RIETI	10.808.304,17
RIMINI	15.371.191,98
ROVIGO	11.468.548,95
SALERNO	61.944.612,25
SAVONA*	14.692.257,12
SIENA	13.536.286,93
SONDRIO*	6.490.720,90
TARANTO	23.543.309,97
TERAMO	12.774.580,00
TERNI	12.766.843,54
TREVISO	29.514.452,19
VARESE	5.074.177,01
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	4.687.209,64
VERCELLI	7.909.756,22
VERONA	32.189.340,36
VICENZA	27.359.829,28
VITERBO	11.899.388,60
TOTALE PROVINCE	1.295.906.117,63
BARI	39.663.448,97

BOLOGNA	23.516.906,22
FIRENZE	30.869.914,47
GENOVA	17.259.894,56
MILANO	43.613.645,05
NAPOLI	113.626.626,67
REGGIO CALABRIA	23.700.015,13
ROMA	132.387.780,41
TORINO	52.558.137,86
VENEZIA	26.897.512,97
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	504.093.882,37
REGIONI SICILIANA E SARDEGNA	
AGRIGENTO	11.759.494,12
CALTANISSETTA	8.134.563,22
CATANIA	26.757.857,94
ENNA	6.670.783,16
MESSINA	17.124.226,22
PALERMO	29.156.122,68
RAGUSA	9.147.941,60
SIRACUSA	11.776.981,28
TRAPANI	11.110.660,90
CAGLIARI	19.905.798,82
NUORO	8.094.880,52
SASSARI	13.373.397,36
ORISTANO	8.639.322,04
CARBONIA-IGLESIAS	3.708.313,78
MEDIO CAMPIDANO	4.763.814,02
OGLIASTRA	3.546.373,14
OLBIA-TEMPIO	6.329.469,20
TOTALE SICILIA E SARDEGNA	200.000.000,00

TABELLA 2
(Articolo 8, comma 1-ter)

	CONTRIBUTO DI CUI AL COMMA 754 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	6.335.067,11
ANCONA	1.363.338,74
AREZZO	2.446.848,11
ASCOLI PICENO	1.801.876,88
ASTI	1.423.628,49
AVELLINO	2.148.320,65
BARLETTA-ANDRIA-TRANI	2.764.415,34
BELLUNO	5.896.344,26
BENEVENTO	2.532.900,98
BERGAMO	5.175.932,52
BIELLA	193.065,48
BRESCIA	8.529.721,56
BRINDISI	4.395.601,20
CAMPOBASSO	2.705.461,23
CASERTA	4.122.468,86
CATANZARO	5.710.245,55
CHIETI	2.555.865,39
COMO	3.601.332,79
COSENZA	4.577.140,72
CREMONA	3.274.142,92
CROTONE	1.840.711,92
CUNEO	1.533.240,55
FERMO	1.331.858,28
FERRARA	4.562.836,68
FOGGIA	2.946.676,35
FORLI'-CESENA	2.303.544,71
FROSINONE	3.358.063,98
GROSSETO	4.677.561,05
IMPERIA	2.353.585,03
ISERNIA	2.044.050,43
LA SPEZIA	2.387.195,83
L'AQUILA	4.423.616,69
LATINA	2.743.995,12
LECCE	4.893.077,54
LECCO	2.474.390,27

LIVORNO	3.430.056,45
LODI	2.212.440,63
LUCCA	4.208.975,67
MACERATA	2.388.061,20
MANTOVA	3.149.241,34
MASSA	2.258.897,26
MATERA	3.768.511,05
MODENA	3.489.084,17
MONZA E DELLA BRIANZA	4.085.676,45
NOVARA	1.479.664,95
PADOVA	2.412.473,44
PARMA	3.510.156,62
PAVIA	4.333.325,53
PERUGIA	3.885.032,68
PESARO E URBINO	2.455.339,42
PESCARA	2.416.577,58
PIACENZA	3.121.400,07
PISA	5.727.514,39
PISTOLA	4.006.979,63
POTENZA	2.492.895,80
PRATO	2.567.937,69
RAVENNA	3.504.887,95
REGGIO NELL'EMILIA	4.118.373,48
RIETI	3.112.537,99
RIMINI	2.211.390,42
ROVIGO	1.989.701,55
SALERNO	13.716.086,24
SAVONA	2.195.442,28
SIENA	3.679.401,88
SONDRIO	1.686.280,52
TARANTO	3.416.293,16
TERAMO	2.278.213,85
TERNI	2.173.097,17
TREVISO	4.063.385,79
VARESE	554.820,49
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.440.745,07
VERCELLI	2.326.024,49
VERONA	3.427.484,44
VIBO VALENTIA	128.463,41
VICENZA	4.540.898,92
VITERBO	1.607.605,70
TOTALE PROVINCE	245.000.000,00
BARI	25.222.815,53

BOLOGNA	14.845.737,52
FIRENZE	9.039.740,42
GENOVA	3.908.368,49
MILANO	15.915.158,06
NAPOLI	67.212.680,90
REGGIO CALABRIA	14.580.203,88
ROMA	53.254.807,18
TORINO	24.617.035,53
VENEZIA	16.403.452,48
TOTALE CITTA' METROPOLITANE	250.000.000,00

TABELLA 3
(Articolo 8, comma 1-quater)

	QUOTA DEL 66 PER CENTO DEL FONDO DI CUI AL COMMA 764 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 208 DEL 2015
ALESSANDRIA	1.031.844,05
ANCONA	1.243.712,69
AREZZO	463.340,50
ASCOLI PICENO	698.688,66
ASTI	1.296.939,44
AVELLINO	435.191,15
BELLUNO	625.914,55
BRESCIA	1.888.151,19
CATANZARO	1.205.715,47
CHIETI	7.597,03
COMO	130.124,27
CROTONE	2.149.026,02
CUNEO	1.212.539,22
FERMO	1.153.721,52
FORLI'-CESENA	419.960,78
IMPERIA	906.184,55
ISERNIA	429.815,98
LA SPEZIA	1.845.377,93
LECCO	83.882,96
LIVORNO	517.355,23
LODI	307.589,51
LUCCA	1.822.638,28
MACERATA	200.956,04
MASSA	612.936,48
MATERA	532.699,17
NOVARA	1.131.568,91
PADOVA	305.078,56
PAVIA	389.270,52
PESARO E URBINO	147.636,27
PESCARA	101.633,21
PISA	2.059.547,01
PISTOLA	582.916,93
POTENZA	1.519.381,68
RAVENNA	1.730.608,95
RIMINI	298.003,11

ROVICO	661.877,54
SALERNO	971.952,85
SAVONA	1.227.510,49
SIENA	491.762,57
SONDRIO	829.329,20
TERAMO	251.126,04
TERNI	913.000,51
VARESE	2.335.516,56
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1.127.764,51
VERCELLI	229.666,28
VITERBO	1.022.945,64
TOTALE PROVINCE	39.600.000,00

8. 22. Il Governo.

ART. 9.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 9.30 DEL GOVERNO

All'emendamento 9.30, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.

0. 9. 30. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: « le relative variazioni, » sono soppresse.

1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « , le relative variazioni » sono soppresse.

1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: « , le relative variazioni. » sono soppresse.

9. 30. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.31 DEL GOVERNO

All'emendamento 9.31, sopprimere il comma 1-bis.

0. 9. 31. 1. Marcon, Melilla.

All'emendamento 9.31, comma 1-bis, dopo le parole: enti territoriali inserire le seguenti: ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 9. 31. 8. Il Relatore.

All'emendamento 9.31, comma 1-bis sostituire le parole: a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con i processi di stabilizzazione in atto con le seguenti: , fatti salvi i processi di stabilizzazione in atto,.

0. 9. 31. 2. Marcon, Melilla.

All'emendamento 9.31, comma 1-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte delle province è prorogato al 30 novembre 2016.

0. 9. 31. 3. Marcon, Melilla.

All'emendamento 9.31, sopprimere il comma 1-ter.

0. 9. 31. 4. Marcon, Melilla.

All'emendamento 9.31, sopprimere il comma 1-quater.

0. 9. 31. 5. Marcon, Melilla.

All'emendamento 9.31, sopprimere il comma 1-quinquies.

0. 9. 31. 6. Marcon, Melilla.

All'emendamento 9.31, dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:

1-sexies. Con la medesima decorrenza prevista al comma 1-quinquies non si applicano gli obblighi e le relative sanzioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

0. 9. 31. 7. Guerra.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati entro trenta giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rap-

porti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

1-ter. Ai fini dell'approvazione del rendiconto delle regioni e delle province autonome, il comma 1-bis fa riferimento al termine del 30 aprile previsto per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

1-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la sanzione di cui al comma 1-bis si applica, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato in Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato in Consiglio.

1-quinquies. La prima applicazione dei commi da 1-bis a 1-quater è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali ed ai loro enti che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.

9. 31. Il Governo.

ART. 23.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23.017
DEL GOVERNO

All'emendamento 23.017, comma 1, sostituire le parole: delle imprese agricole e

dell'intero comparto cerealicolo con le seguenti: delle imprese agricole dell'intero comparto cerealicolo.

0. 23. 017. 1. Oliverio.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari).

1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.

2. Gli interventi finanziati con il Fondo di cui al comma 1 soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'

Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:

a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;

b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. 017. Il Governo.

ALLEGATO 4

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.**EMENDAMENTI 6.05, 13.014, 19.022 e 24.18 DEL GOVERNO****ART. 6.**

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativo del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità, per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^o serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attingerà dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di

vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decre-

to-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e ad euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.

3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione «Soccorso Civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016, 2017 e 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. 05. Il Governo.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016).

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carica dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso dal 1° settembre al 31 dicembre 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Al ristoro delle minori entrate dell'Inps provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le con-

seguenti modifiche agli stati di previsione interessati.

5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico finanziaria del predetto Fondo sul periodo di 8 anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

13. 014. Il Governo.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Interventi per il trasporto regionale ferroviario campano).

1. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l., di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016,

sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Nell'ambito del contratto di servizio la regione Campania garantisce la necessaria copertura dei costi del servizio pubblico di trasporto locale.

2. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla regione Campania è attribuito un contributo straordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 non ancora programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il CIPE prende atto dell'assegnazione di cui al precedente periodo ai fini della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. La regione Campania, entro centotanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione di legge, accerta e riconosce i debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di EAV e, per l'effetto, paga tali debiti e le corrispondenti somme sono vincolate al soddisfacimento dei creditori di EAV. Entro i centoventi giorni successivi al riconoscimento e pagamento dei suddetti debiti i creditori di EAV possono aderire ad un piano di accordo generale che può prevedere il pagamento di quanto dovuto, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, agli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale, da definire nelle successive transazioni. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli

effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

19. 022. Il Governo.

ART. 24.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: « dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili » sono inserite le seguenti: « anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

2) dopo la parola: « adibiti » sono inserite le seguenti: « da adibire »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere ricompresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi ».

e) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla scorta di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione inerenti agli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

24. 18. Il Governo.